

Modello di organizzazione e di gestione ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231



Adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 6 luglio 2007, e così come successivamente modificato/integrato nelle adunanze del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2009, del 28 ottobre 2013, del 18 dicembre 2013, 05 luglio 2018 e del 20 Aprile 2021.

Parte Generale

| | |
|---|-----------|
| 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 | 8 |
| 1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni..... | 8 |
| 1.2 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa | 14 |
| 2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI UMBRIA ENERGY S.p.A. ("UE") | 15 |
| 2.1 Obiettivi perseguiti da UE con l'adozione del Modello | 15 |
| 2.2 Scopo e principi base del Modello | 16 |
| 2.3 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato | 17 |
| 2.4 Adozione del Modello nell'ambito del Gruppo UE..... | 18 |
| 2.5 Modifiche e integrazioni del Modello | 19 |
| 2.6 Coordinamento sui sistemi di vigilanza degli OdV a livello di Gruppo UE. | 19 |
| 3. ORGANISMO DI VIGILANZA – (OdV) | 20 |
| 3.1 Natura, qualificazione, nomina e durata in carica dell'Organismo di Vigilanza. | 20 |
| 3.2 Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza (OdV) | 21 |
| 3.3 Funzioni del OdV: Reporting nei confronti degli organi societari..... | 22 |
| 3.4 Funzioni degli OdV delle Controllate: Reporting nei confronti dell'OdV di UE | 23 |
| 4. SELEZIONE, FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO | 23 |
| 4.1 Selezione del personale..... | 23 |
| 4.2 Formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale | 23 |
| 4.3 Selezione di Collaboratori esterni e Partner - Outsourcer..... | 24 |
| 4.4 Informativa a Collaboratori esterni, Partner ed Outsourcer | 24 |
| 5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'OdV | 24 |
| 5.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi | 24 |
| 5.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali | 25 |
| 5.3 Sistema delle deleghe..... | 26 |
| 6. SISTEMA DISCIPLINARE | 26 |
| 6.1 Principi generali | 26 |
| 6.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti non dirigenti | 26 |
| 6.3 Misure nei confronti dei dirigenti | 28 |
| 7. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL DOCUMENTO | 28 |

| | |
|---|-----------|
| 7.1 Misure nei confronti degli Amministratori (non dirigenti di UE e/o del Gruppo UE)e dei Sindaci..... | 28 |
| 7.2 Misure nei confronti dell’Outsourcer e di Collaboratori esterni, Partner e Fornitori | 28 |
| 8. CODICI DI COMPORTAMENTO | 29 |
| 9. VERIFICHE PERIODICHE | 29 |
| 10. IL WHISTLEBLOWING | 29 |
| 10.1. Cenni sulla disciplina del whistleblowing..... | 29 |
| 10.2. Whistleblowing e contenuto del Modello | 30 |
| 10.3. Compiti dell'organismo di Vigilanza | 31 |
| A.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto)..... | 33 |
| A.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO..... | 38 |
| A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE | 39 |
| A.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO..... | 40 |
| A.5 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PUNTI DI CONTROLLO | 42 |
| A.5.1 Punti di controllo per l’applicazione del Modello 231: disposizioni generali | 42 |
| A.5.2 Punti di controllo per l’applicazione del Modello 231: disposizioni speciali | 44 |
| A.5.3 Direttive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell’OdV | 44 |
| A.5.4 Sviluppo di un sistema di controllo interno | 45 |
| B.1 LE FATTISPECIE RILEVANTI | 47 |
| B.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO | 50 |
| B.3 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO | 50 |
| C.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto). . | 53 |
| C.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO..... | 61 |
| C.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE | 62 |
| C.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO..... | 62 |
| C.5 PRINCIPI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO..... | 65 |
| C.5.1 Bilanci ed altre comunicazioni sociali | 65 |
| C.5.2 Prospetti informativi..... | 66 |
| C.5.3 Tutela del capitale sociale | 67 |
| C.5.4 Regolare funzionamento della società | 68 |
| C.5.5 Attività soggette a vigilanza | 68 |
| C.5.6 Corruzione tra privati | 69 |

| | | |
|---------------------------|--|------------|
| C.6 | COMPITI DELL'ODV | 70 |
| D.1 | LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto) | 72 |
| D.2 | POTENZIALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO..... | 73 |
| D.3 | DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE D | 74 |
| D.4 | PRINCIPI DI COMPORTAMENTO | 76 |
| D.5 | STRUTTURA AZIENDALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E LA TUTELA DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI | 77 |
| D.5.1. | Figure rilevanti: competenze, compiti e doveri..... | 77 |
| D.6 | PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO..... | 83 |
| D.6.1. | Nomina e compiti del responsabile interno..... | 83 |
| D.6.2. | Flussi informativi | 84 |
| D.6.3 | Istruzioni e verifiche dell'OdV..... | 84 |
| PARTE SPECIALE "E" | | 85 |
| E.1 | LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE | |
| | 86 | |
| E.2 | PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO..... | 89 |
| E.3 | DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE | 89 |
| E.4 | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO..... | 89 |
| E.5 | PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO..... | 91 |
| E.5.1 | Individuazione del Responsabile per le Aree di Attività a Rischio | 91 |
| E.5.2 | Compiti e verifiche dell'OdV | 91 |
| PARTE SPECIALE "F" | | 93 |
| F.1 | LA TIPOLOGIA DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA | 94 |
| F.2 | PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO..... | 95 |
| F.3 | DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE | 96 |
| F.4 | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO..... | 96 |
| F.5 | PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO..... | 97 |
| F.5.1 | Individuazione del Responsabile per le Aree di Attività a Rischio..... | 97 |
| F.5.2 | Compiti e verifiche dell'OdV..... | 99 |
| PARTE SPECIALE "G" | | 100 |
| G.1 | LA TIPOLOGIA DEI REATI AMBIENTALI..... | 101 |
| G.2 | PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO..... | 107 |
| G.3 | DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE | 108 |

| | | |
|---------------------------------|--|------------|
| G.4. | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO..... | 108 |
| G.5 | PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO..... | 109 |
| G.5.1 | Individuazione del Responsabile per le Aree di Attività a Rischio | 109 |
| G.5.2 | Compiti e verifiche dell’OdV | 109 |
| PARTE SPECIALE “H” | | 111 |
| H.1 | IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA | 112 |
| H.2 | PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO..... | 112 |
| H.3 | DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE | 112 |
| H.4 | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO..... | 113 |
| H.5 | PUNTI DI CONTROLLO..... | 113 |
| G.5.1 | Individuazione del Responsabile per le Aree di Attività a Rischio | 113 |
| H.5.2 | Compiti e verifiche dell’OdV | 114 |
| PARTE SPECIALE “I” | | 115 |
| I.1 | LE FATTISPECIE RILEVANTI | 116 |
| I.2 | I PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA IN TUTTE LE AREE A RISCHIO REATO AFFERENTI AI DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO..... | 117 |
| I.3 | IDENTIFICAZIONE DELLE AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS 231/01 IN AMBITO DEI DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO. | 118 |
| PARTE SPECIALE “J” | | 120 |
| J.1 | LE FATTISPECIE RILEVANTI | 121 |
| J.2 | I PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA IN TUTTE LE AREE A RISCHIO REATO AFFERENTI AI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI | 122 |
| J.3 | IDENTIFICAZIONE DELLE AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS 231/01 IN AMBITO DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI | 123 |
| PARTE SPECIALE “K” | | 124 |
| K.1 | LE FATTISPECIE RILEVANTI | 125 |
| K.2 | PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA A RISCHIO | 127 |
| K.3 | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO | 128 |
| PARTE SPECIALE “L” | | 129 |
| L.1 | I PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA IN TUTTE LE AREE A RISCHIO REATO AFFERENTI ALLE FAMIGLIE DI REATO NON SIGNIFICATIVE..... | 130 |

L.2 DELITTI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E INSTRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO130

L.3 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO131

L.4 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE131

L.5 REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

132

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 - il Decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato il "**Decreto**"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione* anch'essa firmata a *Bruxelles il 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con tale Decreto, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di **responsabilità amministrativa** (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a **carico degli enti** (da intendersi come società, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") **per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi: (i)** da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche, di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché **(ii)** da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Tali misure possono essere applicate all'ente anche in via cautelare, e dunque prima dell'accertamento nel merito in ordine alla sussistenza del reato e dell'illecito amministrativo che da esso dipende, nell'ipotesi in cui si ravvisi l'esistenza di gravi indizi tali da far ritenere la responsabilità dell'ente, nonché il pericolo di reiterazione dell'illecito. Nell'ipotesi in cui il giudice ravvisi l'esistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura interdittiva a carico di un ente che svolga attività di interesse pubblico ovvero abbia un consistente numero di dipendenti, lo stesso potrà disporre che l'ente continui a operare sotto la guida di un commissario giudiziale.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto, nel suo testo originario, si riferisce a una serie di **reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** e precisamente:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *ter* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater*)¹;
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.)

Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. 25-*bis*, che mira a punire il **reato di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo"**. Più di recente, l'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della nuova riforma del diritto societario ha introdotto il nuovo art. 25-*ter* del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche nei confronti dei c.d. **reati societari**, così come configurati dallo stesso d. lgs. n. 61/2002 e precisamente:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori □(art. 2622, commi 1 e 3, c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c. ²);

¹ Fattispecie introdotta nel catalogo dei reati presupposto dalla Legge n. 190 del 6.11.2012, c.d. "Anticorruzione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012.

² L'art. 2623 c.c. è stato abrogato dall'art. 34, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Vedi ora art. 173-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 2624 c.c.³);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)⁴;
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

Ulteriori disposizioni normative (e nello specifico: (i) l'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n°7, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di New York per la repressione del finanziamento del terrorismo; (ii) l'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n° 228 – “**Misure contro la tratta delle persone**”- che estende la responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione alla commissione di delitti contro la personalità individuale) hanno introdotto i nuovi artt. 25-quater e 25-quinquies che tuttavia non sembrano rendersi configurabili nel contesto in cui UE è attualmente operante.

Inoltre, la legge comunitaria 2004 (legge n. 62/2005), in sede di recepimento della normativa comunitaria sulla manipolazione del mercato e l'abuso di informazioni privilegiate (Direttiva 2003/6/CE), ha modificato il Decreto introducendo l'art. 25-sexies. In particolare la commissione dei delitti di “**Abuso di informazioni privilegiate**” e di “**Manipolazione del mercato**” (artt. 184 e 185 del T.U.F. - decreto legislativo 58/1998) può comportare l'applicazione di sanzioni pecuniarie a carico dell'ente, qualora – in conformità alla regola generale preposta al sistema della responsabilità degli enti (art. 5 del decreto) – tali reati siano stati realizzati nel proprio interesse o vantaggio.

Ed ancora, la medesima legge comunitaria, ha introdotto nel Testo Unico della Finanza (art. 187-quinquies) un nuovo “sottosistema” della responsabilità degli enti, stabilendo, in particolare, la responsabilità delle persone giuridiche per l'illecito dipendente dagli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis) e manipolazione del mercato (art. 187-ter) commessi nel suo interesse o vantaggio.

³ L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37, comma 34, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. n. 39 del 2010. Al riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sent. 34476 del 2011 hanno affermato che “*il delitto di falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, già previsto dall'abrogato art. 174 bis d.lg. n. 58 del 1998 ed ora configurato dall'art. 27 d.lg. n. 39 del 2010, non è richiamato nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità da reato degli enti che non menzionano le surrichiamate disposizioni e conseguentemente non può costituire il fondamento della suddetta responsabilità*”. (In motivazione la Corte ha altresì precisato che anche l'analoga fattispecie prevista dall'art. 2624 c.c., norma già inserita nei suddetti cataloghi, non può essere più considerata fonte della menzionata responsabilità atteso che il D.Lgs. n. 39 del 2010 ha provveduto ad abrogare anche il citato articolo).

⁴ Fattispecie introdotta nel catalogo dei reati presupposto dalla Legge n. 190 del 6.11.2012, c.d. “*Anticorruzione*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012.

Si tratta di una forma di responsabilità analoga e cumulativa a quella prevista dal decreto, dalla quale si distingue in quanto dipende non da reato, ma da illecito amministrativo. Essa, tuttavia, è regolata da principi analoghi a quelli fin qui enunciati, quali, in particolare, quelli relativi ai soggetti (apicali e dipendenti) la cui condotta impegna la responsabilità dell'ente e al meccanismo di esenzione collegato all'adozione e attuazione del Modello.

Successivamente, l'art.10 della Legge n. 146 del 16 marzo 2006, rubricata "**Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001**", ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di c.d. criminalità organizzata transnazionale. Il novero dei reati presupposto, la cui commissione determina l'applicabilità del Decreto, viene ampliato ricomprendendo i seguenti delitti, a condizione che abbiano carattere transnazionale: associazione per delinquere di natura semplice o mafiosa (artt. 416 e 416-bis c.p.), riciclaggio di denaro ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt.648-bis e 648-ter c.p.), traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del T.U. Immigrazione), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci e favoreggiamento personale (artt. 377-bis e 378 del c.p.). Attesi gli obiettivi propri di UE, tali fattispecie criminose appaiono difficilmente configurabili nell'esercizio dell'attività dalla stessa svolta, alla quale dunque non appare in alcun modo ascrivibile alcuna responsabilità per i reati considerati.

Si segnala altresì che l'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123 (**misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**), con l'inserimento dell'art. 25-septies, modificato dall'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (**Testo Unico sicurezza sul lavoro**), ha ampliato la responsabilità amministrativa degli Enti, con l'introduzione di nuovi illeciti correlati con la violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) e l'art. 63 del d.lgs. n. 231/2007 (**Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione**) ha introdotto l'art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) che estende alle società i reati previsti in materia di antiriciclaggio di cui agli artt. 48, 648-bis e 648-ter del codice penale.

Anche tale ultima tipologia di reati, tuttavia, non sembra potersi configurare nel contesto in cui UE è attualmente operante, atteso che quest'ultima non compie operazioni potenzialmente a rischio per la commissione dei reati in parola (quali transazioni in denaro contante, ecc.) né rientra tra i "soggetti destinatari degli obblighi" ai sensi del Capo III del citato d.lgs. 231/2007.

Infine, l'art. 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, recante disposizioni di "**Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno**", ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. 24-bis, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati informatici:

- falsità in un documento informatico (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);

- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Un'ulteriore disposizione normativa e, segnatamente, l'art. 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009 n. 94 (pubblicata nella G.U. n. 170 del 24 luglio), recante "**Disposizioni in materia di sicurezza pubblica**" ha ampliato la responsabilità amministrativa degli Enti, introducendo nell'ambito del Decreto l'art. 24-ter, che richiama i reati previsti e puniti dagli artt. 416 (associazione per delinquere), 416-bis (associazioni di tipo mafioso anche straniera), 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso) e 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) del codice penale nonché dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) del codice di procedura penale (delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo) e dei delitti previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope). Alla luce degli obiettivi perseguiti da UE, appare difficilmente configurabile una responsabilità dell'Ente per i reati sopra citati.

Si segnala, oltre a ciò, che l'art. 15, comma 7, della Legge 23 luglio 2009, n. 99 (pubblicata nella G.U. n. 176 del 31 luglio), recante "**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia**" ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti e precisamente:

- ha introdotto alcune modifiche all'art. 25-bis, ricomprendendo nel novero dei reati presupposto i delitti previsti e puniti dagli artt. 473 (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) del codice penale;
- ha inserito l'art. 25-bis.1., che richiama i reati di cui agli artt. 513 (turbata libertà dell'industria o del commercio), 513-bis (illecita concorrenza con minaccia o violenza), 514 (frodi contro le industrie nazionali), 515 (frode nell'esercizio del commercio), 516 (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517-ter (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) e 517-quater (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) del codice penale;
- ha inserito l'art. 25-novies, che introduce la punibilità ai sensi del Decreto per i reati in materia di violazione del diritto d'autore descritti dagli artt. 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Al riguardo, occorre evidenziare che, attesa l'attività svolta da UE, non sembrano sussistere processi aziendali o attività aziendali a rischio di commissione dei sopra menzionati nuovi reati.

Infine, l'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116 (pubblicata nella G.U. n. 188 del 14 agosto), rubricata **"Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale"**, introduce nell'ambito del Decreto l'art. 25-novies (è evidente che sussiste un refuso quanto alla numerazione, in quanto l'art. 25-novies è già stato inserito nel Decreto dalla L. 99/09), che estende la responsabilità degli Enti al reato di cui all'art. 377-bis del codice penale (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).

Ancora, l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, con l'introduzione dell'art. 25 *undecies* nel corpo del Decreto, ha ampliato il novero dei reati presupposto ricomprendendovi alcuni illeciti ambientali. In particolare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è estesa ai seguenti reati:

- art. 727 *bis* c.p.;
- art. 733 *bis* c.p.;
- in materia di acque, art. 137, comma 3, 5, 11 e 13 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. ambiente);
- in materia di rifiuti, art. 256, comma 1, 3, 5 e 6 del T.U. ambiente;
- in materia di bonifica dei siti inquinati, art. 257, comma 1 e 2, del T.U. ambiente;
- art. 258, comma 4, secondo periodo, del T.U. ambiente;
- art. 259, comma 1, del T.U. ambiente;
- art. 260, comma 1 e 2, del T.U. ambiente;
- art. 260 *bis*, comma 6, 7 e 8, del T.U. ambiente;
- art. 279, comma 5, del T.U. ambiente;
- art. 3, comma 6, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549;
- sulla tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione, i reati previsti dagli artt. 1, commi 1 e 2, 2, commi 1 e 2, 3 *bis*, comma 1, e 6, comma 4, della Legge 7 febbraio 1992, n. 150;
- sull'inquinamento provocato dalle navi, i reati di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202.

Infine, il comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, recante **"Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"**, ha introdotto nell'ambito del Decreto l'art. 25 *duodecies*, estendendo la responsabilità amministrativa dell'ente all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

1.2 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *modelli di organizzazione e di gestione* idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito l'"**Organismo di Vigilanza**" o "**OdV**");
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati - i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concreto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

E', inoltre, prevista un'ulteriore funzione del Modello. Infatti, l'art. 5, comma 1, lett. b), del Decreto prevede la responsabilità dell'ente anche per la commissione di reati previsti dal Decreto – sempre che avvenuta nel suo interesse o vantaggio – da parte di "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza" di chi riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o esercita anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso. La responsabilità sorge se tale commissione "è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza" (art. 7, comma 1).

In tali circostanze è espressamente previsto che non ricorre tale inosservanza “se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato e efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi” (art. 7, comma 2).

Con riguardo a tali ipotesi, il Modello, tenuto conto della natura e della dimensione dell’organizzazione e del tipo di attività svolta, deve contenere misure idonee a (art. 7, comma 3):

- garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge;
- scoprire e eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Inoltre, affinché sia efficacemente attuato, il Modello, relativamente alle fattispecie considerate, richiede verifiche periodiche e modifiche quando necessario in relazione a violazioni verificatesi e a mutamenti dell’organizzazione o dell’attività nonché un idoneo sistema disciplinare (art. 7, comma 4).

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall’organo dirigente (art. 6 comma 4).

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI UMBRIA ENERGY S.p.A. (“UE”)

2.1 Obiettivi perseguiti da UE con l’adozione del Modello

UE - sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative degli azionisti, del lavoro dei propri dipendenti e degli *stakeholders* in genere - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all’adozione del presente Modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto (di seguito denominato il “**Modello**”) sotto la duplice veste di società operante nell’ambito dei Gruppi ASM Terni ed AceaEnergia, nonché quale possibile società CapoGruppo UE del Gruppo UE (qui di seguito definito “**Gruppo UE**”, **intendendosi per tale UE e le società da questa eventualmente controllate** ai sensi dell’art. 2359, primo e secondo comma del Codice Civile).

UE, quale società controllata congiuntamente da ASM Terni S.p.A. (“ASM”) ed AceaEnergia S.p.A. (“AceaEnergia”), pur intendendo adottare autonomamente il Modello, allineerà i contenuti dello stesso a quelli adottati/adottandi dalle proprie controllanti.

L’impostazione in parola appare idonea per i seguenti principali motivi:

- A. Considerata la dimensione delle società controllate da UE appare opportuno che la stessa tenga debitamente conto, nel Modello, delle linee guida in materia dettate dai propri azionisti, ciò anche al fine di sfruttare al meglio le esistenti sinergie interne;
- B. UE si avvale: **(i)** dell’attività di service prestata da ASM e AceaEnergia, attraverso la quale la stessa riceve la necessaria consulenza con riguardo a primarie funzioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: sourcing commodity, presidio regolatorio; gestione amministrativa del personale e degli acquisti; predisposizione

del bilancio civilistico nonché **(ii)** del servizio di prevenzione e protezione (ex dlgs 626/94) e dei servizi ITC. Pertanto, l'esigenza del pieno rispetto del Modello e quella del coordinamento di Gruppo UE non potranno prescindere da una stretta interazione con le competenti funzioni aziendali di ASM ed AceaEnergia - quali "outsourcer" - per quanto di rispettiva competenza.

Tale iniziativa, che si accompagna all'adozione del Codice Etico di UE, è stata assunta nella convinzione che l'adozione del presente Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di UE, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Il presente Modello è stato predisposto da UE tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate in materia da associazioni di categoria, nonché in considerazione dalla ricca esperienza statunitense nella stesura di modelli di prevenzione dei reati, della *best practice* americana e delle Federal Sentencing Guidelines emanate il 1° novembre 1991.

Nell'individuare le aree potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati e nel predisporre il presente Modello, si è altresì tenuto conto della "*case history*" societaria e degli attuali orientamenti giurisprudenziali, attribuendosi grande rilievo, ai fini della costruzione di un sistema di prevenzione realmente efficace: (i) alle eventuali pregresse esperienze aziendali relative a ipotesi in cui esponenti aziendali siano incorsi – nell'interesse o anche in danno della società – nella commissione di reati e (ii) a singole vicende giudiziarie che abbiano coinvolto società terze. L'analisi ha offerto un importante contributo all'attività di individuazione sia delle aree e delle attività che presentano particolari o maggiori profili di rischio, sia dei presidi procedurali e di controllo astrattamente idonei alla prevenzione dei comportamenti scorretti o illeciti.

Il Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 6 luglio 2007 e successivamente modificato/integrato dal Consiglio medesimo in data **del 18 dicembre 2009, 28 ottobre 2013**. Nella sua versione attuale recepisce le modifiche organizzative e operative nel frattempo intervenute in ambito aziendale.

2.2 Scopo e principi base del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione e la mappatura delle "aree di attività a rischio" e la loro conseguente proceduralizzazione, il presente documento si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di UE nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da UE in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico- sociali cui il Gruppo UE intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio continuo sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione - **a tutti i livelli aziendali** - delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappatura delle "aree di attività a rischio" dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio con la connessa rilevazione delle relative procedure in essere nonché la verifica della completezza e delle modalità di formalizzazione di queste ultime, così come meglio indicato nelle Parti Speciali "A" e "B";
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- il coordinamento con le eventuali altre società del Gruppo UE UE;
- l'aggiornamento delle funzioni e delle procedure aziendali a seguito di eventuali modifiche alla normativa vigente;
- un adeguato sistema di sanzioni.

2.3 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali" predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto.

La **prima Parte Speciale** - denominata Parte Speciale "A" – si riferisce alle tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto, ossia per i reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione.

È stato integrato il modello con l'inserimento di una **seconda Parte Speciale** – denominata Parte Speciale “B” che si riferisce alle tipologie dei reati lesivi della riservatezza delle comunicazioni o delle informazioni, legati all'uso delle tecnologie informatiche

La **terza Parte Speciale** – denominata Parte Speciale “C” è riconducibile alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter, ossia per i c.d. reati societari. Sono stati parimenti introdotti riferimenti ai reati ed agli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dall'art. 25-sexies, sebbene applicabili unicamente a società emittenti sui mercati regolamentati, così come definite ai sensi del d. lgs. 24 febbraio 1998, n°58 (“**T.U.F.**”), nell'assunto – comunque – che uno dei soggetti in cima alla catena di controllo di UE risulta essere ACEA S.p.A., società quotata sul mercato regolamentato di Borsa Italiana S.p.A.

La **quarta Parte Speciale** fornisce alcune primi punti di controllo con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro. Al fine di realizzare gli obiettivi di salute e sicurezza, il presente modello, che già recepisce le “Linee Guida di Confindustria” sul punto, sarà inoltre uniformato alle “Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro”.

La **quinta Parte Speciale** “E” – attiene ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore; la **sesta Parte Speciale** – Parte Speciale “F” – riguarda i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio; la **settima Parte Speciale** – Parte Speciale “G” – riguarda i reati ambientali; l'**ottava Parte Speciale** – Parte speciale “H” riguarda il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; la **nona Parte Speciale** - Parte speciale “I” riguarda i delitti con finalità di terrorismo di eversione dell'ordine democratico; la **decima Parte Speciale** – Parte speciale “L” riguarda i delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali; l'**undicesima Parte Speciale** – Parte speciale “M” riguarda i reati tributari e, da ultimo, la **dodicesima Parte Speciale** – Parte Speciale “N” riguarda i i principi generali di condotta applicabili alle famiglie di reato non significative.

In ogni caso, i presidi posti nell'ambito delle citate Parti Speciali, nonché le procedure ed il sistema organizzativo esistenti, quali il Codice Etico di UE, il sistema sanzionatorio, le procedure di controllo in ambito informatico, le attività ispettive dei competenti servizi aziendali nonché le clausole contrattuali nei rapporti con i fornitori, hanno lo scopo di conseguire idonea prevenzione dei reati indicati agli artt. 25-*quater*, 25-*quinques* e 25-*sexies*.

Dette Parti Speciali, oltre ad esplicitare le singole fattispecie di reato, comprendono anche le **principali Aree di Attività a Rischio** come definite al punto 2.2 che precede.

È demandata al Consiglio di Amministrazione di UE l'eventuale integrazione del presente Modello in una successiva fase, mediante apposita delibera, con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di altre normative, dovessero risultare, in futuro, inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto.

2.4 Adozione del Modello nell'ambito del Gruppo UE

Il Presente Modello è soggetto al recepimento, ove esistenti, anche da parte delle altre società del Gruppo UE in relazione alle attività a rischio da esse svolte.

In particolare è demandato ai Consigli di Amministrazione e/o Organi Amministrativi delle diverse società del Gruppo UE, sulla base anche di criteri e direttive che potranno essere emanati in tal senso da parte dell'Amministratore Delegato di UE, di provvedere mediante apposita delibera, al recepimento del Modello nonché delle singole parti speciali del presente Modello, in funzione dei profili di rischio configurabili nelle attività svolte dalle società stesse.

È attribuita alla responsabilità delle singole società del Gruppo UE l'attuazione del Modello nel proprio ambito, in relazione alle attività dalle stesse in concreto svolte nelle aree a rischio.

Nel recepire il presente Modello, il compito di vigilanza sarà svolto dagli OdV nominati dai consigli di amministrazione delle singole società controllate nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Modello ("**OdV delle Controllate**"), tenendo conto di quanto previsto ai successivi punti 2.6 e 3.1. I Consigli di Amministrazione delle singole società del Gruppo UE Gli OdV delle Controllate procederanno quindi a svolgere direttamente i compiti di controllo sullo svolgimento delle suddette attività e sull'applicazione del Modello medesimo.

I Consiglieri all'uopo dedicati nell'ambito di ciascuna delle società controllate, potranno collaborare sia con le strutture della propria azienda, sia con il OdV.

2.5 Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il Presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 co. 1 lett. a) del Decreto), le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del presente Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di UE che provvede anche alle sue modifiche su proposta dell'Amministratore Delegato.

Tutte le modifiche e integrazioni che hanno impatto sulle singole società del Gruppo UE vanno comunicate agli Amministratori Delegati delle singole società ai fini dell'eventuale recepimento. L'eventuale mancata adozione delle predette modifiche ed integrazioni dovrà essere motivata.

2.6 Coordinamento sui sistemi di vigilanza degli OdV a livello di Gruppo UE.

Ferma restando l'attribuzione delle responsabilità in capo alle singole società del Gruppo UE riguardo all'attuazione del Modello è attribuito all'OdV di UE, quale CapoGruppo UE, il compito di dare impulso e di coordinare l'applicazione del Modello stesso nell'ambito di tutte le società del Gruppo UE per assicurarne una corretta e omogenea attuazione, con la possibilità di effettuare direttamente specifiche azioni di controllo sulle singole società del Gruppo UE stesso.

In particolare sono riconosciuti all'OdV di UE, nel rispetto dell'autonomia delle diverse società del Gruppo UE e dei limiti imposti da disposizioni di legge, i seguenti poteri nei confronti delle controllate:

- dare impulso e di svolgere funzioni di coordinamento riguardo alle attività di verifica e controllo nonché di applicazione del Modello;
- proporre, sulla base delle verifiche di cui sopra, l'aggiornamento del presente Modello medesimo qualora l'OdV della controllata non vi abbia provveduto;
- effettuare, singolarmente o congiuntamente con l'OdV della società interessata, particolari azioni di controllo.

Il presente documento, con gli eventuali aggiornamenti, verrà pubblicato nel sito internet www.umbriaenergy.it nell'ambito dell'attività di informazione e diffusione del Modello, come previsto al successivo punto 4.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA – (OdV)

3.1 Natura, qualificazione, nomina e durata in carica dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza (OdV) di UE è monocratico ed è composto da 1 (uno) membro, di provenienza esterna, di comprovata esperienza e competenza, il quale abbia i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e continuità d'azione, così come individuati dalle Linee Guida di Confindustria, alle quali ci si riporta in toto.

A tal riguardo, le Linee Guida di Confindustria precisano che la posizione dell'OdV nell'ambito dell'ente deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente (e in particolare dell'organo dirigente). Per assicurare la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza è poi indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi.

La professionalità si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l'OdV deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Pertanto, l'OdV deve possedere specifiche capacità professionali relativamente alla funzione che sono chiamati a svolgere. La continuità d'azione va intesa nel senso che l'OdV deve essere dotato di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza sul rispetto e l'adeguatezza del Modello 231, priva di mansioni operative che implicino decisioni di carattere economico – finanziario.

Infine, al fine di garantire l'onorabilità dell'OdV sono state qui di seguito previste delle specifiche cause di incompatibilità e/o di decadenza.

L'OdV infatti deve attestare l'assenza delle seguenti cause di incompatibilità e/o di decadenza:

- non deve avere relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado incluso con componenti degli organi amministrativi della società;
- non deve essere componente degli organi amministrativi della società;
- non deve vantare rapporti lavorativi negli ultimi tre anni con soggetti con i quali o nei confronti dei quali possono essere compiuti gli illeciti di cui al Decreto;
- non deve essere portatore di conflitti d'interesse anche potenziali con la società;
- non deve avere svolto almeno nei tre esercizi precedenti funzioni di amministrazione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o

procedure equiparate, ovvero in imprese operanti nel settore creditizio finanziario mobiliare e assicurativo sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria;

- non devono essere stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 1423/1956, o della legge 565/1965, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non deve essere stato condannato con sentenza definitiva, salvo il caso di avvenuta estinzione del reato o della pena o in presenza dei requisiti per ottenere la riabilitazione.

L'OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche la remunerazione. L'OdV è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Per l'OdV valgono le medesime cause di ineleggibilità e di decadenza che sussistono, ai sensi dell'art. 2399 c.c., per i componenti del collegio sindacale.

Nelle società controllate di più piccole dimensioni, su esplicita autorizzazione del OdV di UE, tale compito potrà essere svolto direttamente, come già anticipato al punto 2.4 del presente documento, dall'organo dirigente, in possesso dei requisiti di indipendenza, professionalità e continuità richiesti dal Decreto.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV di UE, su richiesta dello stesso, sarà supportato dalle competenti funzioni di UE ed eventualmente dell'Outsourcer - così come definito ai sensi del successivo art. 4.3 - in ragione delle specifiche competenze di ciascuna di esse, senza mai inficiare il principio di indipendenza.

3.2 Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza (OdV)

All'OdV di UE è affidato sul piano generale il compito di:

- A.** vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, appositamente individuati nelle singole Parti Speciali in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- B.** verificare la reale efficacia ed effettiva capacità del presente Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- C.** in collaborazione con le funzioni coinvolte valutare la necessità di proporre agli organi sociali competenti (Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato) eventuali aggiornamenti del presente Modello, con particolare riferimento all'evoluzione/mutamenti della struttura organizzativa o operativa aziendale e della normativa;
- D.** supportare le competenti strutture societarie all'uopo delegate dall'Amministratore Delegato nell'aggiornamento della **“Mappatura delle Aree di Rischio”**, che individua le potenziali aree di attività a rischio nell'ambito delle quali è ipotizzabile la commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché i processi e le strutture aziendali connessi alle principali Aree di Attività a Rischio specificate nelle Parti Speciali del presente Modello; proporre l'integrazione delle suddette principali “aree di attività a rischio” sulla base del lavoro svolto;

- E. vigilare sull'applicazione del presente Modello da parte delle Società del Gruppo UE, ferma restando la competenza primaria degli OdV delle singole società ai fini della realizzazione di un coerente sistema di controlli nell'ambito del Gruppo UE stesso;
- F. vigilare sul sistema di deleghe ai fini di garantire l'efficacia del presente Modello.

E', inoltre, affidato all'OdV di UE, il compito di:

- elaborare ed implementare un programma di verifiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché, ove necessario, aggiornare la lista di informazioni che devono essere agli stessi OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, nel rispetto delle normative vigenti. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del presente Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con la Direzione del Personale nonché con i diversi responsabili delle varie funzioni aziendali per gli aspetti attinenti all'attuazione del Modello, quali le promozioni di idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, la formazione del personale, i provvedimenti disciplinari, etc.;
- coordinarsi con i responsabili delle altre Funzioni aziendali per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna, necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti.

All'OdV di UE compete, inoltre, l'espletamento delle verifiche periodiche previste al successivo punto 9.

3.3 Funzioni del OdV: Reporting nei confronti degli organi societari

Sono assegnate all'OdV di UE due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente con l'Amministratore Delegato;
- la seconda, su base semestrale, nei confronti dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, con organismi di vertice privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'OdV con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'OdV di UE potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi, o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

Ogni anno, inoltre, l'OdV di UE trasmette al Consiglio di Amministrazione un report scritto sull'attuazione del Modello, sia da parte di UE che nelle altre società del Gruppo UE.

3.4 Funzioni degli OdV delle Controllate: Reporting nei confronti dell'OdV di UE

Gli OdV delle Controllate, ove esistenti, anche laddove tale incarico sia assolto direttamente dagli Organi direttivi, sono tenuti a riferire, su base continuativa, all'OdV di UE, sull'attuazione del presente Modello nell'ambito della società di appartenenza.

4. SELEZIONE, FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

4.1 Selezione del personale

Il Responsabile del personale di UE, in stretta cooperazione con l'OdV di UE, e opportunamente coinvolgendo le funzioni aziendali interessate dalle aree di rischio, valuta l'opportunità di istituire uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto.

4.2 Formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale

UE adotta un piano di comunicazione e formazione per il personale interno, vagliato dall'OdV di UE, di cui si elencano i contenuti minimi.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del presente Modello e la diffusione del Modello nel contesto aziendale è gestita dal Responsabile del Personale in stretta cooperazione con l'OdV e sarà articolata, tenendo conto delle diverse aree di rischio e del personale che vi opera, sui livelli qui di seguito indicati:

- A. Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente: seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neo assunti; seminario di aggiornamento; accesso a un sito intranet dedicato all'argomento e aggiornato su disposizione dell'OdV; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti.
- B. Altro personale: nota informativa interna e informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti.

I programmi gestionali di formazione e di diffusione del presente Modello nel contesto aziendale, come sopra elaborati, saranno presi in esame dall'OdV e saranno recepiti eventuali suggerimenti forniti dallo stesso ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Modello.

Tutti i seminari e le informative potranno essere erogate tramite piattaforma *e-learning*.

4.3 Selezione di Collaboratori esterni e Partner - Outsourcer

Su proposta dell'OdV potranno essere istituiti nell'ambito della società, con decisione dell'Amministratore Delegato, appositi sistemi di valutazione per la selezione di rappresentanti, consulenti e simili ("**Collaboratori esterni**") nonché di Partner con cui la società intenda addivenire a una qualunque forma di partnership (esempio, una joint-venture, anche in forma di ATI, un consorzio, etc.) e destinati a cooperare con l'azienda nell'espletamento delle attività a rischio ("**Partner**"). UE peraltro, come già indicato nel precedente art. 2.1 lettera B. del presente Modello, si avvale dell'attività di service - giusta appositi contratti sottoscritti a valle della propria costituzione - prestata da ASM ed AceaEnergia (qui di seguito, ai presenti fini, denominati anche congiuntamente come "**Outsourcer**"), attraverso la quale UE riceve la necessaria consulenza con riguardo alle primarie funzioni dettagliatamente elencate negli allegati a detti contratti di servizio

4.4 Informativa a Collaboratori esterni, Partner ed Outsourcer

Saranno altresì forniti a soggetti esterni al Gruppo UE (Collaboratori esterni, Partner ed *Outsourcer*) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da UE sulla base del presente Modello organizzativo nonché sul Codice Etico e sui testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'OdV

5.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del presente Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del presente Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- l'obbligo di informazione grava, in genere, su tutto il personale che venga in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno di UE e delle società del Gruppo UE o a pratiche non in linea con i principi di comportamento e le prescrizioni adottate con il presente Modello;
- le informazioni riguardano in genere tutte le notizie relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività del Gruppo UE o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dal Gruppo UE stesso;
- l'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'OdV della società interessata e da questi inoltrato all'OdV di UE;
- l'OdV della società interessata valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna; le iniziative assunte al riguardo dovranno essere comunicate all'OdV di UE che avrà il potere di avocare a sé la trattazione del caso; ferma restando l'autonomia dell'OdV di ogni singola società interessata.
- le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere a oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV della società interessata e quello di UE agiranno in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" ("**Canale dedicato**"), sia da parte dell'OdV di UE che da parte dell'OdV delle singole società interessate, con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'OdV di UE e quella di risolvere velocemente casi di dubbio.

5.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV delle singole società e da questi inoltrate all'OdV di UE le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti predisposti dai Responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Periodicamente l'OdV propone, se del caso, all'Amministratore Delegato eventuali modifiche della lista sopra indicata.

5.3 Sistema delle deleghe

All'OdV di UE, infine, deve essere comunicato, a cura della Direzione Servizi di Gruppo UE, il sistema delle deleghe adottato dalla Società e dalle singole società del Gruppo UE.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte dal Modello stesso ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne che integrano il Modello.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda, e segnatamente dalla competente Direzione Risorse Umane e Organizzazione, in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

6.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti non dirigenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti non dirigenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Il sistema disciplinare aziendale di UE è costituito dalle norme pattizie di cui al CCNL Settore Elettrico. (di seguito "CCNL").

In particolare, anche in applicazione del CCNL per il personale non dirigente, si prevede che:

1) Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO

Il lavoratore che:

- violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni

prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

2) Incorre nel provvedimento della MULTA non superiore a 3 ore di retribuzione

Il lavoratore che:

- violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate.

3) Incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE da 1 a 10 giorni.

Il lavoratore che:

- nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di UE, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda.

4) Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO CON INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO.

Il lavoratore che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto.

5) Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO.

Il lavoratore che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, e inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato previsto dal Decreto medesimo.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;

- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla Direzione aziendale.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV.

6.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti (anche amministratori), delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti.

7. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL DOCUMENTO

7.1 Misure nei confronti degli Amministratori (non dirigenti di UE e/o del Gruppo UE) e dei Sindaci.

La violazione del Modello da parte di Amministratori e/o Sindaci di UE, va denunciata senza indugio all'OdV dalla persona che la rileva. Se la denuncia non è manifestamente infondata, l'OdV ne informerà il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2392 e 2407 del codice civile.

Nel caso in cui le suddette violazioni siano commesse da Amministratori e/o Sindaci di società eventualmente controllate, dovrà esserne informato tempestivamente l'OdV di UE che – ove la denuncia non è manifestamente infondata - provvederà a riferire agli organi collegiali della stessa UE per l'adozione delle relative iniziative nell'ambito del Gruppo UE.

7.2 Misure nei confronti dell'Outsourcer e di Collaboratori esterni, Partner e Fornitori

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni, *Partner* o dai Fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla

società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

A tal fine l'OdV di UE e quelli delle società del Gruppo UE concorderanno, di volta in volta, con la Direzione Servizi di Gruppo UE le opportune modifiche alla modulistica contrattuale e l'aggiornamento della stessa.

8. CODICI DI COMPORTAMENTO

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integreranno con quelle di eventuali altri codici deontologici di futura emanazione da parte del Gruppo UE, o in quanto recepiti dai gruppi di appartenenza dei propri azionisti di riferimento (AceaEnergia ed ASM).

Sotto tale profilo, infatti, il Modello costituisce uno strumento con un ambito di applicazione e finalità specifici, in quanto mira a prevenire la commissione dei reati previsti nel Decreto (per i reati, cioè, che, anche se compiuti apparentemente nell'interesse e/o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo). Tuttavia, anche secondo quanto precisato nelle linee Guida emanate da Confindustria, i principi di comportamento contenuti nel presente Modello possono essere considerati come un ampliamento o estensione dei codici deontologici già presenti in azienda o di futura emanazione.

9. VERIFICHE PERIODICHE

L'OdV - avvalendosi eventualmente anche delle competenti funzioni aziendali - effettua verifiche periodiche al fine di verificare concretamente l'efficace attuazione del Modello. Tali verifiche si sostanziano:

- (i) nell'analisi circa l'effettiva implementazione del controllo sotteso al Modello e;
- (ii) nelle verifiche circa i comportamenti, svolte anche per il tramite soggetti di propria fiducia.

Per quanto concerne le società controllate, tale verifica verrà effettuata sotto la supervisione dell'OdV di UE, secondo modalità che verranno definite da quest'ultimo.

10. IL WHISTLEBLOWING

10.1. Cenni sulla disciplina del whistleblowing.

Il "whistleblowing" è la segnalazione compiuta da un lavoratore che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di una frode, un rischio o una situazione di pericolo che possa arrecare danno all'azienda per cui lavora, nonché a clienti, colleghi o qualunque altra categoria di soggetti. Il 14 dicembre 2017 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n. 291 la Legge 30.11.2017 n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, allo scopo di riformare la materia del whistleblowing estendendola dal settore pubblico (nella quale era stata introdotta con la legge 190/2012) a quello privato (che fino a quel momento la prevedeva in via obbligatoria solo per determinate categorie di soggetti - sostanzialmente le sole banche, ex art. 52 Tub). La Legge 179 ha integrato dell’art. 6 del Decreto 231/2001, inserendo 4 nuovi commi all’articolo 6 del Decreto.

La disciplina prevede ora l’obbligo (comma 2-bis), per ogni Ente che si sia munito di un Modello di Organizzazione, di prevedere adeguati canali informativi che consentano ai segnalanti di “presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti”. In particolare, l’art. 6 dispone: a) al comma 2-bis che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono prevedere: - uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’art. 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; - almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante; - il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; - nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate; b) al comma 2-ter prevede che l’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all’Ispettorato del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo; c) al comma 2-quater è disciplinato il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, che viene espressamente qualificato come “nullo”. Sono altresì indicati come nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. 29 Il predetto articolo, inoltre, prevede che in caso di controversie legate all’erogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti ovvero sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro, spetta al datore di lavoro provare che tali misure siano state adottate sulla base di ragioni estranee alla segnalazione.

10.2. Whistleblowing e contenuto del Modello

Per rispondere alle caratteristiche di idoneità previste dalla legge, la Società ha recepito la normativa sul whistleblowing.

I destinatari delle segnalazioni relative alla normativa 231 è stato individuato nell’Organismo di Vigilanza. La Società assicura la puntuale informazione di tutto il personale dipendente e dei soggetti che con la stessa collaborano, non soltanto in relazione alle procedure e ai regolamenti adottati ed alle relative attività a rischio, ma anche con riferimento alla conoscenza, comprensione e diffusione degli obiettivi e dello spirito con cui la segnalazione deve essere effettuata. Oggetto delle segnalazioni saranno: - condotte illecite che integrano una o più fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità per l’ente ai sensi del Decreto; - condotte che, pur non integrando alcuna

fattispecie di reato, sono state poste in essere contravvenendo a regole di condotta, procedure, protocolli o disposizioni contenute all'interno del Modello o dei documenti ad esso allegati. Non saranno meritevoli di segnalazione, invece, questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi. Sarà inoltre indispensabile che gli atti o fatti oggetto di segnalazione siano di diretta conoscenza del Segnalante e non siano stati riferiti da altri soggetti. Sono, altresì, disciplinate le segnalazioni anonime, ovvero quelle segnalazioni prive di elementi che consentano di identificare il loro autore. Le predette segnalazioni saranno oggetto di ulteriori verifiche solo ove siano connotate da un contenuto adeguatamente dettagliato e circostanziato e aventi ad oggetto illeciti o irregolarità particolarmente gravi. A tal proposito la Società ha precisato, nella documentazione aziendale relativa alle segnalazioni, che queste ultime saranno considerate adeguatamente dettagliate e circostanziate qualora siano in grado di far emergere fatti e situazioni specifiche, relative a contesti soggettivi e oggettivi determinati, che permettano l'avvio di attività istruttoria senza necessità di ulteriori informazioni. Gli illeciti e le irregolarità saranno invece considerati "particolarmente gravi" qualora vi sia il sospetto che le condotte segnalate possano integrare gli estremi di un reato o possano esporre la Società a sanzioni di natura amministrativa (anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001) o civile. La Società ed i destinatari della segnalazione agiscono in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione o comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

10.3. Compiti dell'organismo di Vigilanza

In questo contesto l'Organismo di Vigilanza, unitamente ai soggetti individuati dall'Ente come Responsabili delle Segnalazioni, ha il compito di: - verificare che il Modello contenga, nella Parte Generale, una specifica sezione dedicata alla normativa in oggetto e, nella Regolamentazione interna, la previsione espressa di sanzioni connesse alla violazione del divieto di atti di ritorsione nei confronti dei segnalanti e all'utilizzo abusivo dei canali di segnalazione; - dare indicazioni affinché sia predisposta una specifica procedura che disciplini le modalità di segnalazione, mediante la predisposizione di almeno due canali, di cui uno informatico; - verificare il buon funzionamento dei canali informativi predisposti in applicazione della disciplina, sia in termini di possibilità di inoltrare correttamente le segnalazioni che in termini di garanzia di riservatezza (o di anonimato, se espressamente consentito) nell'intero processo di gestione della segnalazione. L'ODV dovrà inoltre vigilare nel continuo sul rispetto dei divieti di ritorsione o di compimento di atti discriminatori nei confronti dei segnalanti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alle segnalazioni" (art. 6 comma 2-bis lett. c del Decreto), come ad es. demansionamenti e trasferimenti, accertandosi che la violazione di tali divieti sia espressamente prevista nel sistema disciplinare aziendale e che sia parimenti sanzionato chi "effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate".

Parte Speciale "A"

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “A”, appare utile innanzitutto definire le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio al fine di individuare quali siano i soggetti attivi dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione rilevanti ai fini del Decreto.

Ai sensi dell’art. 357, comma 1, c.p., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Mentre non sono state precisate le nozioni di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria” in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha dato luogo a particolari problemi, l’art. 357, comma 2, c.p. chiarisce che agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Per quanto concerne, invece, i “soggetti incaricati di un pubblico servizio”, la individuazione di tale categoria non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Volendo meglio inquadrare tale categoria, è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell’applicazione pratica.

In particolare, l’art. 358 c.p. recita che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la “pubblica funzione” – da norme di diritto pubblico; tuttavia il servizio si caratterizza per l’assenza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La giurisprudenza ha evidenziato che il Pubblico servizio è attività a carattere intellettuale, caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza di poteri autoritativi e certificativi propri della Pubblica Funzione con la quale è solo in rapporto di accessorialità o complementarietà.

Sulla base di quanto sopra riportato, l’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall’ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella Parte Speciale A, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

- *Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)*

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999 euro e 96 centesimi si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con

la reclusione da quattro a otto anni.

Circostanze aggravanti (art. 319 *bis* c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)⁵

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

⁵ Fattispecie introdotta nel catalogo dei reati presupposto dalla Legge n. 190 del 6.11.2012, c.d. "Anticorruzione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318 c.p., ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319 c.p., ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 318 c.p..

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319 c.p..

Traffico di influenze illecite (art 346 bis.c.p)

Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un Pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un Pubblico Ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Truffa (art. 640 c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;
- 2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica (art.640 ter c.p)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

A.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e/o lo svolgimento di attività afferenti una pubblica funzione e/o un pubblico servizio. Tenuto conto, peraltro, della molteplicità dei rapporti che UE intrattiene con Amministrazioni Pubbliche e che la stesse svolge in qualità di incaricata di pubblico servizio, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ("**Aree di Attività a Rischio**") sono:

1. la partecipazione a procedure di gara indette da Enti Pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di *partnership*, di *asset* (complessi aziendali, partecipazioni, ecc.) od altre operazioni similari caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi tale anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, l'ente appaltante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato;
2. la partecipazione alle procedure di negoziazione diretta per la prestazione alla Pubblica Amministrazione o ad enti pubblici di servizi;
3. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
4. richieste di provvedimenti amministrativi, anche occasionali, per lo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche della Società;
5. l'affidamento in appalto di attività connesse e/o comunque relative al servizio di vendita di energia elettrica e gas;
6. i rapporti con le Autorità di vigilanza, con l'AEEG e altri organismi di diritto pubblico, nonché il rilascio di informazioni alla Pubblica Amministrazione.;
7. i rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio relativamente agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e quelli in materia ambientale e di sicurezza ed igiene sul lavoro;

8. gestione dei rapporti con i privati in occasione dell'erogazione di servizi pubblici e di tutte le attività ad esso connesse (stipula di contratti di esecuzione lavori e somministrazione dell'energia ai clienti)

8.1 l'acquisto di beni e servizi

9. l'acquisizione, la gestione e il controllo delle consulenze;

10. la gestione delle sponsorizzazioni;

11. i rapporti con l'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale;

12. i processi di selezione e assunzione del personale;

13. la gestione delle risorse finanziarie di Tesoreria.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette aree di attività a rischio:

- lo svolgimento e la gestione di tutte le attività propedeutiche alla acquisizione di una licenza e/o concessione in condizioni di non adeguata trasparenza;
- la gestione dei rapporti con i soggetti deputati a svolgere visite ispettive in relazione agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e a quelli in materia ambientale e di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- la gestione della selezione e assunzione del personale in contrasto con il principio di trasparenza delle procedure e parità di trattamento.
- la partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 1 e 3 in associazione con un Partner (es.: joint venture, anche in forma di ATI, consorzi, etc.);
- l'assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure di cui al precedente punto 1., di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza a un soggetto terzo.
- la gestione dei rapporti con le Istituzioni e gli Organismi pubblici di Vigilanza
- la gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria e le autorità con poteri di ordine pubblico.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di UE, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti (soggetti apicali) ("**Esponenti Aziendali**") delle società del Gruppo UE riconosciute operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori

esterni, *Partner*, Fornitori e dall'Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "**Destinatari**").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

A.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali - di:

1. stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A. ed alle attività relative allo svolgimento del pubblico servizio;
2. l'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
3. l'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento del pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso **divieto** - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali - di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a

funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere la *brand image* di UE. Tutti i regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire all'OdV le verifiche al riguardo;

- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni in favore dei *Partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i *Partner* stessi;
- e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, nell'ambito dell'esercizio di pubblico servizio, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'OdV, che ne valuta la correttezza e provvede a far notificare a chi ha elargito tali omaggi la politica di UE in materia;
- g) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- h) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. UE, non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali e/o Destinatari che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la società opera;
2. i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree di attività a rischio ed i rapporti instaurati con i terzi nell'ambito dello svolgimento di un pubblico servizio devono essere gestiti in modo unitario, definendo in modo chiaro le responsabilità all'interno della propria struttura organizzativa o dei contratti di servizio;
3. di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
4. gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso - in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla

procedura- e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a UE;

5. gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a UE;
6. nessun tipo di pagamento può esser effettuato in cash o in natura;
7. le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
8. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito di UE e delle società del Gruppo UE UE, ove esistenti, per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

A.5 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PUNTI DI CONTROLLO

A.5.1 Punti di controllo per l'applicazione del Modello 231: disposizioni generali

Nell'ambito delle Attività a Rischio devono essere presenti i punti di controllo di seguito elencati.

Eventuali eccezioni alle disposizioni previste nel presente paragrafo devono essere oggetto di una specifica disciplina formalizzata.

Norme di riferimento: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire dei principi generali di comportamento per la regolamentazione delle Attività a Rischio.

Per attività routinarie o comunque dove è previsto l'intervento di una pluralità di soggetti tali da comportare elementi di ambiguità, devono essere previste specifiche procedure organizzative di riferimento, al fine di assicurare un'adeguata conformità dei comportamenti ed un efficiente sistema di controllo.

Il management deve valutare l'opportunità di ulteriori disposizioni di dettaglio, ogni volta che dovessero presentarsi situazioni di ambiguità a rischio nei comportamenti. Rientrano in tali contesti: la selezione dei fornitori, la ricostruibilità dei criteri per la scelta di fornitori senza gara, gli approvvigionamenti in caso di urgenza, la qualifica dei fornitori, la disciplina in caso di ispezioni da parte di soggetti pubblici, i rapporti istituzionali con soggetti pubblici, ecc.

Identificazione delle responsabilità: le responsabilità di gestione di una operazione/processo aziendale deve essere chiaramente definita.

Le Responsabilità devono essere definite in:

- una disposizione organizzativa emanata dall'amministratore delegato che individui funzioni/poteri e le responsabilità all'interno della società e il relativo organigramma,
- eventuali ulteriori comunicazioni interne per gli aspetti più sensibili.

Sistema di procure/Poteri di firma: i poteri di rappresentanza verso l'esterno (procure, poteri di firma/spese) devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate e devono essere caratterizzati da elementi di certezza tali da consentire una gestione efficiente dell'attività aziendale.

Nella Società deve esserci un Responsabile per il monitoraggio dei poteri procuratori con il compito di:

- verificare la coerenza con le responsabilità interne attribuite (Ordini di Servizio, Attribuzioni di incarico),
- provvedere ad un loro tempestivo aggiornamento.

Separazione delle Responsabilità: nelle gestione delle Attività a Rischio, deve esistere una chiara identificazione dei compiti tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza ed una segregazione dei compiti per gli aspetti ritenuti più critici.

La segregazione può essere evidenziata nelle procedure interne della Società con la seguente matrice delle responsabilità:

| Matrice delle Responsabilità | |
|--|-----------------------|
| Attività | Responsabilità |
| Esecuzione attività descritte nel paragrafo: | |
| Autorizzazione (e controllo): | |
| Controllo sull'attività: | |
| Registrazione / documenti di riepilogo o controllo / report: | |
| Controllo sulla registrazione (o beneficiario del report/registrazione): | |

La tabella indicata deve essere presente:

- quando si gestiscono risorse finanziarie (concessione credito, gestione cassa, ecc.),
- quando si gestiscono "canali di provvista" (stipula contratti, gestione carte di credito, benefit di qualsiasi tipologia, ecc.),
- su eventuali ulteriori Attività a Rischio individuate dal Modello 231 e ritenute critiche.

Non è necessario che tutte le attività indicate siano posti in essere da persone diverse, tuttavia:

- l'attività deve prevedere sempre la presenza di 2 soggetti che siglino i documenti di supporto,
- il controllo sull'attività può essere anche a campione,
- il controllo non può essere mai affidato a chi svolge l'attività operativa.

Le disposizioni citate si applicano anche per le attività svolte dall'Amministratore Delegato. Il controllo su aspetti ritenuti ad alto rischio (ove vi siano stati casi di frode, per ingenti valori economici, ecc.) deve essere tracciato.

Su aspetti di rischio inferiore è sufficiente che sia presente un'istruzione che identifichi il responsabile del controllo. La valutazione del rischio è lasciata al management responsabile e deve essere coerente con il Risk Assessment previsto nel Modello 231

Nel caso in cui la separazione delle Responsabilità in tre livelli sia inapplicabile (società con personale ridotto, attività poco strutturate, ecc.), deve essere previsto quanto di seguito:

- chiara e esplicita autorizzazione formalizzata (Disposizione organizzativa, procura, ecc.),
- informativa periodica verso il Livello Gerarchico Superiore (o il Consiglio di Amministrazione, per l'Amministratore Delegato),
- chiare istruzioni di riferimento (date dal Codice Etico, da specifiche delibere del Consiglio di Amministrazione per gli AD, da procedure interne, ecc.).

Report di riferimento: i Responsabili dei processi aziendali sono tenuti a predisporre report di riferimento degli aspetti significativi, anche con l'ausilio degli strumenti IT contabili- gestionali...

Tracciabilità: le fasi salienti delle Attività a Rischio devono essere oggetto di un'adeguata tracciabilità, finalizzata a:

- rendere chiaro chi ha svolto l'attività e chi ha effettuato il monitoraggio / controllo;
- permettere ad una terza persona di ripercorrere le fasi salienti del processo.

La Società deve essere pertanto dotata di uno o più archivi di riferimento, disponibili in caso di controllo.

La salvaguardia dei dati e procedure in ambito informatico è assicurata mediante l'adozione da parte delle Società delle procedure di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

A.5.2 Punti di controllo per l'applicazione del Modello 231: disposizioni speciali

Presso ogni attività a Rischio i punti di controllo citati nel paragrafo precedente dovranno essere implementati, assicurando la massima efficacia e tenendo conto dei limiti organizzativi e gestionali presenti.

In tale ambito eventuali eccezioni dovranno essere oggetto di un'adeguata analisi.

A.5.3 Direttive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell'OdV

È compito dell'Amministratore Delegato di comunicare obiettivi e fornire istruzioni al *management* affinché i sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione e la prevenzione dei reati di cui al Decreto. Si tratta di sistemi di controllo in grado di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto (ad es. rilevazione di anomalie nei profitti di particolari operazioni, o pagamenti di corrispettivi a consulenti o sub-appaltatori, che non risultino giustificati dall'economia della transazione).

È compito dell'OdV di UE e, ove esistenti, degli OdV delle altre società del Gruppo UE interessate, quello di

- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe del responsabile Interno in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub Responsabili o altre situazioni in contrasto.
- Verificare periodicamente, con il supporto della Direzione Servizi di Gruppo UE, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità di UE di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i *Partner*, *l'Outsourcer*, i Collaboratori esterni o rappresentanti) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.
- Esaminare periodicamente i principi su cui si fondano i sistemi gestionali delle risorse finanziarie esistenti, indicando al *management*, ove ne emerga la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e prevenzione dei reati di cui al Decreto.

A.5.4 Sviluppo di un sistema di controllo interno

UE, con riferimento alle attività tutte di cui al presente punto A.5, andrà a sviluppare un idoneo sistema di controllo interno basato sulla *best practice* del settore di riferimento che potrà modificare – se del caso – le disposizioni di cui al punto A.5.1 e seguenti del presente Modello.

Parte Speciale "B"

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

L'art 24 bis del Decreto prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati informatici e trattamento illecito dei dati, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima

B.1 LE FATTISPECIE RILEVANTI

Documenti informatici (art.491 bis c.p)

Se taluna delle falsità previste nel Titolo VII Capo III riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernente gli atti pubblici.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.615 ter c.p)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.615 quater c.p)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5163 euro a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art 615 quinques c.p)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art 640 quinquies c.p)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635 bis c.p)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della

persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art 635 ter c.p.)

Salvo che l'atto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art 635 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art 635 quinquies c.p)

Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (art. 1, comma 11, d.l. 21 settembre 2019, n. 105)

Chiunque alla scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b) o ai fini delle comunicazione di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6, lettera c) omette di comunicare entro i termini prescritti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

B.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In linea generale, ed al fine di prevenire la commissione dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree " a rischio reato" mediante l'utilizzo della rete informatica aziendale (e di terzi nell'ambito della fornitura di servizi) sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici:

1. Divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o combinatamente – integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 24 bis del Decreto;
2. Divieto di utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità contrarie al Codice Etico e per fini e con modalità contrarie alla policy aziendale;
3. Divieto di porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi aziendali e di terzi, od ostacolarne il funzionamento,
4. Divieto di utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici e/o di procedere alla diffusione degli stessi, di proprietà della Società o di terzi ed Enti Pubblici;
5. Divieto di porre in essere condotte finalizzate alla distruzione o alterazione di documenti informatici che abbiano valenza probatoria, ovvero per i quali sia previsto l'obbligo di conservazione, se non in presenza di una specifica autorizzazione;
6. Divieto di aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (quali antivirus, ecc.) e di accedere alla rete aziendale ed ai programmi con un codice di identificazione utente diverso da quello assegnato;
7. Divieto di utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dalla funzione direttiva competente in materia di sistemi informatici e telematici;
8. Divieto di rivelare le credenziali di autenticazione per l'accesso alla rete aziendale (nome utente e password)

In generale, il personale dipendente deve rispettare la normativa vigente in tema di trattamento dei dati ed utilizzo di sistemi informatici e telematici tutelando il carattere riservato delle informazioni gestite.

Gli obblighi, le prescrizioni e le indicazioni descritti devono essere rispettati dai Destinatari anche nell'esecuzione ed in occasione delle attività concernenti i contratti di fornitura di servizi in favore di terzi ed in particolare delle altre Società del Gruppo UE.

B.3 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

L'art. 6, comma 2, lett.a) del D.Lgs 231/01 prevede, come uno degli elementi essenziali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

In relazione alle fattispecie di reato richiamate dall'art. 24 bis del Decreto, che hanno come presupposto l'impiego di sistemi, strumenti e programmi informatici, è opportuno segnalare che gran parte delle risorse all'interno dell'organizzazione utilizzano ordinariamente strumenti di tipo informatico ed hanno, di conseguenza, una astratta possibilità di accesso a strumenti e dati informatici nel contesto dell'ordinaria attività lavorativa.

A tal proposito, i delitti oggetto della presente Parte Speciale potrebbero potenzialmente essere posti in essere in ogni ambito di attività, e di conseguenza, si è ritenuto di valutare il rischio di commissione come “diffuso”, e non identificabile su specifiche Aree a Rischio. Tali attività sono considerate sensibili con riguardo al loro svolgimento sia da parte del personale aziendale, sia da parte di terzi che agiscono su incarico o per conto della Società.

Le medesime attività sensibili sono oggetto della valutazione del presente Modello anche con riguardo alla fornitura di servizi in favore di terzi, ed in particolare verso le Società del Gruppo UE, in esecuzione e con riferimento ai contratti service, relativamente alla gestione di software applicativi.

In linea generale, quindi, la presente Parte Speciale si riferisce:

- A tutte le attività svolte dal personale tramite un contratto diretto o indiretto con la rete aziendale e con le reti delle Società del Gruppo UE, con il servizio di posta elettronica, di accesso ad internet o comunque di condivisione di dati;
- Alla gestione, anche ove demandata a terzi, della rete informatica aziendale al fine di assicurarne il funzionamento, la manutenzione e l'evoluzione della piattaforma tecnologia e dei dispositivi di sicurezza informatica.

Parte Speciale “C”

REATI SOCIETARI

C.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto).

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "C", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 *ter* del Decreto, che si possono raggruppare in 5 tipologie.

1. FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Si tratta di due ipotesi criminose la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni. La prima fattispecie (art. 2621 c.c.) è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; la seconda (art. 2622 c.c.) di natura delittuosa, è costruita come un reato di danno.

Le due fattispecie criminose si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del Gruppo UE al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del Gruppo UE al quale essa appartiene;
- la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta;

la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dipendenti apicali preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio).

- Falso in prospetto (art. 173 – bis T.U.F.)

Integra tale condotta criminosa chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari e con l'intenzione di ingannarli.

Lo schema di incriminazione ripropone il Modello delle false comunicazioni sociali, contemplando una fattispecie contravvenzionale di pericolo (seppur concreto) per le ipotesi in cui dalla falsità non derivi un danno patrimoniale per i destinatari del prospetto (1° comma) ed una fattispecie delittuosa per l'eventualità che il danno si verifichi (2° comma).

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto (dolo generico);
- la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (dolo specifico).

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta incriminata. Il reato si configura come delitto o contravvenzione a seconda che la condotta abbia o meno cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto.

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

[Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di UE e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.^{6]}

2. TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori (reato proprio): la legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in

⁶ L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37, comma 34, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Con sentenza n. 34476 del 22 settembre 2011, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che la fattispecie prevista dall'art. 2624 cod. civ., norma già inserita nel novero dei reati presupposto di cui al D.Lgs 231/2001, non può essere più considerata fonte della menzionata responsabilità atteso che il D.Lgs. n. 39 del 2010 ha provveduto ad abrogare il citato articolo.

virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Le condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio).

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato può essere commesso dagli amministratori di UE in relazione alle azioni della Società, mentre nell'ipotesi di operazioni illecite sulle azioni della società controllante, una responsabilità degli amministratori di UE è configurabile solo a titolo di concorso nel reato degli amministratori delle società controllate, ove vi sia determinazione o istigazione a commettere il reato nei confronti di questi ultimi. Anche i soci possono rispondere allo stesso titolo.

- Operazioni in Pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

Si fa presente che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

- **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)**

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato è integrato dalle seguenti condotte: a) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori (reato di danno).

Si fa presente che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori (reato proprio). In tal caso, peraltro, sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

3. TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Il reato è punito più gravemente nel caso in cui la condotta cagioni un danno.

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con frode la maggioranza in assemblea (reato di evento), allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto (dolo specifico).

Il reato è costruito come un "reato comune", che, cioè, può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti estranei alla società.

4. TUTELA PENALE DEL MERCATO

- **Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)⁷**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità

⁷ Fattispecie introdotta nel catalogo dei reati presupposto dalla Legge n. 190 del 6.11.2012, c.d. "Anticorruzione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012.

patrimoniale di banche o gruppi bancari. Anche questo reato è un reato comune, che può essere commesso da chiunque.

Il nuovo art. 25-sexies del Decreto (recante: "Abusi di mercato"), mediante un rinvio al T.U.F., ha introdotto, oltre al reato di abuso di informazioni privilegiate, anche il reato di manipolazione del mercato, che si differenzia da quello da ultimo esclusivamente quanto esaminato all'oggetto materiale, attenendo a strumenti finanziari quotati o per i quali sia stata presentata domanda di ammissione alla quotazione.

Si riportano le fattispecie penali di abuso di mercato:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, T.U.F.).

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro quarantamila a euro sei milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a) T.U.F..

- **Abuso di informazioni privilegiate (art. 187 bis T.U.F.)**

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro quindici milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b. comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche strumenti finanziari di cui al comma 1 e al comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

- Manipolazione del mercato (art. 185, T.U.F.).

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

- **Manipolazione del mercato (art. 187 ter T.U.F.)**

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

- a. operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

- b. operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c. operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d. altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

5. TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- la prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (1° comma);
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (2° comma).

Si precisa che:

- la prima ipotesi di reato si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico);

- la seconda ipotesi di reato configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

C.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

In relazione a ciascuna delle tipologie di reati sopra descritte può delinarsi una specifica area di attività astrattamente a rischio. Tuttavia, UE non svolge direttamente gran parte delle attività rientranti nelle aree di rischio potenziali atteso che le stesse vengono erogate direttamente dagli *Outsourcer* come anticipato all'art. 2.1, lettera A. del presente Modello. UE, tuttavia, ha predisposto accordi integrativi ai relativi contratti di servizi perfezionati con gli *Outsourcer* al fine di definire specifiche procedure scritte rispondenti ai criteri imposti dal Decreto per i modelli di organizzazione e controllo.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati societari sono considerate le seguenti (Aree di Attività a Rischio):

1. redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, del bilancio consolidato e di altre comunicazioni sociali;
2. operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale;
3. le attività soggette a vigilanza di autorità pubbliche in base alla disciplina di settore;
4. gestione delle risorse finanziarie, i cui principi sono individuati nel documento contenente la lista dei poteri della società.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette Aree di Attività a Rischio le operazioni di conferimento, fusione e scissione, anche in relazione a società del Gruppo UE di riferimento degli azionisti di UE.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di UE, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Nella presente parte Speciale del Modello, oltre agli specifici principi di comportamento e di attuazione relativi alle aree di rischio sopra indicate, verranno indicati i principi di comportamento che UE intende porre a base dell'azione della Società e del Gruppo UE in relazione a tutti i comportamenti che possano integrare i reati societari previsti e sanzionati ai sensi del Decreto.

Verranno altresì individuate, in relazione a tutte le attività astrattamente a rischio, le opportune misure integrative di prevenzione e controllo, in coerenza con le indicazioni contenute nelle Linee guida emanate da Confindustria e dalle altre associazioni rappresentative.

Saranno, infine definiti i compiti di verifica dell'OdV e le attività di diffusione del Modello e di formazione sui principi giuridici relativi alla commissione dei reati descritti.

C.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente Parte Speciale "B" sono gli amministratori, direttori generali, dirigenti e eventuali dipendenti apicali preposti alla redazione dei documenti contabili aziendali, sindaci, e liquidatori ("**Soggetti Apicali**") di UE, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di Attività a Rischio e l'Outsourcer in relazione alla prestazione di Attività a Rischio di cui alla presente Parte Speciale "B", qui di seguito, tutti, denominati "**Destinatari**".

Obiettivo della presente Parte Speciale "B" è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

C.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale "B" prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *ter* del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;
- divieto di tenere un comportamento scorretto e non trasparente, al fine di assicurare un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei Destinatari:

1. di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del Gruppo UE;
2. tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, nonché l'efficienza e la trasparenza del mercato dei capitali, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative ai prodotti finanziari ed agli emittenti, necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti;
3. di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

4. di assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
5. di osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando rigorosamente di porre in essere comportamenti idonei a provocarne una sensibile alterazione in relazione alla concreta situazione del mercato, nonché di prevenire e reprimere qualsiasi forma di destabilizzazione patrimoniale del sistema bancario;
6. di tenere un comportamento corretto al fine di garantire la trasparenza nella gestione dei cc.dd. ciclo attivo e ciclo passivo;
7. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- con riferimento al precedente punto 1:
 - a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del Gruppo UE;
 - b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del Gruppo UE;
- con riferimento al precedente punto 2:
 - a) di alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione del prospetto;
 - b) di illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti;
 - c) di inficiare la comprensibilità del prospetto accrescendo oltre misura la massa dei dati, delle informazioni e delle parti descrittive contenuti nel prospetto rispetto a quanto richiesto dalle effettive esigenze informative dell'investitore;
- con riferimento all'obbligo di cui al precedente punto 3:
 - a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente compresa fra quelle qui di seguito descritte;
 - b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - c) acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
 - d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;

- e) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale;
- f) distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;

- con riferimento al precedente punto 4:

- a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione;
- b) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

- con riferimento al precedente punto 5:

- a) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo (*price sensitivity*), ed in particolare:

- diffusione di notizie false, ma dotate di particolare credibilità, e quindi idonee a condizionare il prezzo di uno strumento finanziario ("*Information based manipulation*");
- compimento di operazioni di carattere simulato tali da ingenerare l'apparenza di trasferimenti effettivi di strumenti finanziari, ma privi in realtà di effetti giuridici, creando la fallace impressione di un mercato attivo ("*Action based manipulation*");
- *Trade based manipulation* - reali scambi sul mercato, ma condotti con l'intenzione speculativa di liberarsi degli strumenti finanziari al momento opportuno, arrecando così dei danni sia ai precedenti possessori che a quelli che hanno acquistato a seguito della manipolazione - e il *Corner and Squeeze* - acquisto di rilevanti quantità di strumenti finanziari tali da consentire all'agente di intervenire a suo piacimento sul loro valore, senza utilizzare strumenti ingannatori);

- b) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio idonei a disseminare sfiducia nel pubblico di banche o gruppi bancari, alterandone l'immagine di stabilità e liquidità;

- con riferimento al precedente punto 6:

assegnare uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza in contrasto con il principio di trasparenza delle procedure;

- b) effettuare elargizioni senza garantire la perfetta rispondenza tra beni e servizi acquistati ed uscite di cassa;
- c) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale);
- d) accordare o promettere altri vantaggi/utilità di qualsiasi natura (promesse di assunzione ecc.) rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;

- con riferimento al precedente punto 7:

- a) omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- b) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie di UE e del Gruppo UE;
- c) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

C.5 PRINCIPI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO

Vengono qui di seguito descritti i **principi di attuazione dei comportamenti** di cui sopra in relazione alle diverse tipologie dei reati societari.

C.5.1 Bilanci ed altre comunicazioni sociali

La redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, della relazione semestrale e del bilancio consolidato deve essere elaborata in base alle specifiche aziendali esistenti in materia, che prevedono:

- la chiara determinazione dei dati e informazioni che ciascuna funzione deve fornire, attraverso i suoi responsabili, per le comunicazioni prescritte, i criteri per l'elaborazione dei dati da fornire, nonché la tempistica della consegna dei dati da parte delle singole funzioni coinvolte alle funzioni responsabili;
- la trasmissione di dati ed informazioni attraverso il sistema informatico, che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, sia a livello centrale che territoriale (in quest'ultimo caso la procedura informatica è in fase di completamento);

- criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società soggette al consolidamento, specificando le responsabilità relative alle varie fasi del processo le formalità per la riconciliazione dei saldi infraGruppo UE;
- la tempestiva messa a disposizione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della bozza del bilancio e della relazione della società di revisione sul medesimo, e la predisposizione e conservazione di idonea documentazione dell'avvenuta consegna di tali documenti;
- riunioni tra la società di revisione ed il Collegio Sindacale, prima della riunione del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione della bozza di bilancio;
- un programma di informazione e formazione rivolta a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella elaborazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio.

A fianco delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti **presidi integrativi** da attuarsi a cura dell'Amministratore Delegato:

1. programma di informazione e formazione rivolta a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella elaborazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in merito alle fattispecie di reato per le quali il Decreto sancisce una responsabilità della Società accanto a quella personale dell'autore del reato;
2. obbligo per i responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi che costituiscano il risultato di un'operazione di stima;
3. procedura che preveda almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra la società di revisione, il Collegio Sindacale ed l'OdV, prima della riunione del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione della bozza di bilancio;
4. comunicazione all'OdV delle valutazioni che conducono alla scelta della società di revisione, in base non solo all'economicità dell'incarico, ma anche in base a criteri fondati sulla professionalità, l'esperienza nel settore, etc.;
5. comunicazione sistematica all'OdV di qualsiasi incarico conferito o che si intenda conferire alla società di revisione diverso da quello concernente la certificazione del bilancio.

C.5.2 Prospetti informativi

La redazione, o partecipazione alla redazione, di prospetti informativi dovrà essere effettuata sulla base di procedure che si fondano sui seguenti principi:

- verifica della correttezza dei dati o delle informazioni tutte le volte in cui ve ne sia la possibilità;
- ove tale verifica non sia possibile in quanto i dati da utilizzare nel prospetto provengano da fonti esterne, acquisizione di un'attestazione di veridicità da parte dei soggetti da cui l'informazione proviene;
- individuazione di un responsabile per ciascuna operazione di redazione o di partecipazione alla redazione di prospetto informativo;
- vigilanza sulla professionalità dei soggetti preposti alle suddette operazioni, anche in relazione all'attività di valutazione del contributo degli altri soggetti coinvolti nella redazione del prospetto.

A fianco delle predette procedure, si dispone l'attuazione dei seguenti ulteriori presidi da attuarsi a cura dell'Amministratore Delegato:

1. programma di informazione-formazione periodica di management e dipendenti della società sulle norme in materia del reato di falso in prospetto e sulle discipline tecniche contabili ed economiche rilevanti ai fini della redazione dei prospetti.;
2. informativa all'OdV, da parte del responsabile dell'operazione, di ciascuna iniziativa che comporti la redazione o partecipazione alla redazione di prospetti informativi, al fine di consentire il controllo sul rispetto delle regole e procedure aziendali predette e, al termine dell'operazione, dell'avvenuta pubblicazione.

C.5.3 Tutela del capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale della società, quelle di costituzione di società, acquisto e cessione di partecipazioni, fusione e scissione, anche nell'ambito del Gruppo UE, nonché tutte quelle potenzialmente idonee a ledere l'integrità del capitale sociale devono essere svolte nel rispetto delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure aziendali e di Gruppo UE all'uopo predisposte, che:

- prevedono la valutazione da parte dell'Amministratore Delegato di UE e l'inoltro al Consiglio di Amministrazione di UE per l'approvazione, sia delle operazioni societarie dirette del Gruppo UE su iniziativa delle Direzioni, che delle proposte avanzate dalle società del Gruppo UE, aventi ad oggetto la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, fusioni e scissioni, la riduzione e l'aumento del capitale sociale, anche attraverso conferimenti in natura;
- disciplinano le responsabilità decisionali ed operative per le singole operazioni con il predetto oggetto ed i meccanismi di coordinamento con le strutture centrali di UE;
- prevedono una riunione tra il Collegio Sindacale e la società di revisione in merito alla destinazione di utili e riserve;
- stabiliscono regole di governo sulla destinazione di utili e riserve.

A fianco delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi da attuarsi a cura dell'Amministratore Delegato:

- programma di informazione-formazione periodica di amministratori sulle fattispecie e modalità di realizzazione dei reati societari a tutela del capitale sociale sanzionati dal Decreto con la responsabilità della società;
- informativa all'OdV su ciascuna iniziativa/proposta proveniente dalle Direzioni di UE o dalle società del Gruppo UE, al fine di consentire il controllo sul rispetto delle regole e procedure aziendali predette;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e OdV, per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *Corporate Governance*, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti, da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti;
- disposizioni relative alla destinazione degli utili alle riserve obbligatorie per legge.

C.5.4 Regolare funzionamento della società

Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione societaria da parte degli organi sociali e della società di revisione, in attuazione dei principi di comportamento previsti al n. 4 del precedente paragrafo B.4, le relative attività devono essere svolte nel rispetto delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure aziendali e di Gruppo UE all'uopo predisposte, che prevedono:

- l'istituzione di uno specifico presidio per i rapporti con gli OdV, con compiti di coordinamento e di raccolta delle informazioni e documenti richiesti dagli organi di controllo e dalla società di revisione, e di valutazione della loro idoneità;
- la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione, o sui quali il Collegio debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- la messa a disposizione del Collegio dei documenti sulla gestione della società per le verifiche periodiche;

A fianco delle regole e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi da attuarsi a cura dell'Amministratore Delegato:

1. introduzione/formalizzazione di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria e la disciplina delle modalità di esecuzione del controllo da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione;
2. previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, società di revisione e OdV, per verificare il l'osservanza delle regole e procedure aziendali e della disciplina in tema di normativa societaria in materia da parte degli Amministratori, del *management* e dei dipendenti.

C.5.5 Attività soggette a vigilanza

Con riferimento alle attività della società eventualmente soggette alla vigilanza di pubbliche autorità in base alle specifiche normative di settore, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza dovranno essere svolte in base alle procedure aziendali già esistenti ed a quelle ulteriori che sia necessario predisporre, contenenti la disciplina delle modalità e l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione:

- alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti (ad es., bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari);
- alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza;
- al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi.

I principi posti a fondamento di tali procedure sono:

1. l'esigenza di assicurare la dovuta qualità e tempestività delle comunicazioni alle autorità di vigilanza;
2. l'attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo- contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il

- loro puntuale invio all'autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa di settore;
3. che le predette attività ed i processi decisionali posti a base delle stesse siano supportate da un sistema informativo affidabile e da controlli interni efficaci, tali da garantire l'attendibilità delle informazioni fornite alle autorità di vigilanza;
 4. adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati;
 5. nel corso dell'attività ispettiva, deve essere prestata da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti, ed in particolare devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire.

La documentazione delle attività poste in essere dovrà essere tenuta a disposizione dell'OdV, per le verifiche periodiche da effettuarsi da parte di quest'ultimo.

C.5.6 Corruzione tra privati

Con riferimento alle attività della società eventualmente a rischio in relazione al reato di corruzione tra privati, al fine di prevenirne la commissione, le attività in parola dovranno essere svolte in base alle procedure aziendali già esistenti ed a quelle ulteriori che sia necessario predisporre.

In generale, allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nella presente parte speciale B UE, in particolare, assicurerà:

- l'adeguata registrazione di tutti i regali offerti - salvo quelli di modico valore – al fine di consentire all'OdV le verifiche al riguardo;
- la segregazione delle funzioni tra chi approva gli ordini/contratti di acquisto, chi approva la registrazione contabile della fattura passiva, chi approva il pagamento e chi effettua il pagamento ed, infine, chi effettua il controllo di gestione e la tracciabilità delle operazioni;
- la segregazione di funzioni tra chi seleziona e valuta il fornitore, chi autorizza l'acquisto, chi attesta la ricezione del bene e servizio e approva la fattura, e chi effettua e autorizza il pagamento;
- la segregazione di funzioni tra chi seleziona il consulente, chi autorizza l'acquisto, chi attesta l'avvenuta prestazione e approva la fattura, e chi effettua e autorizza il pagamento;
- la stratificazione dei poteri autorizzatori all'interno del processo di vendita ed una distinzione di ruoli tra chi definisce il prezzo, chi definisce le condizioni e i tempi di pagamento e chi definisce la scontistica;
- la distinzione di ruoli tra chi seleziona, valuta e assume il personale.

C.6 COMPITI DELL'ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari, ferma l'attuazione dei presidi integrativi descritti al paragrafo B.5, sono:

a) con riferimento al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali, in ragione della circostanza che il bilancio di UE è certificato da una società di revisione, i compiti dell'OdV sono limitati ai seguenti:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne e delle regole di *Corporate Governance* per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle- segnalazioni ricevute;
- vigilanza sull'effettivo mantenimento da parte della società di revisione dell'indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti da UE;

b) con riferimento alle altre attività a rischio:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di *Corporate Governance*;
- in particolare, verifiche periodiche sull'espletamento delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e sull'esito di eventuali ispezioni effettuate dagli incaricati di queste ultime;
- monitoraggio sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'OdV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari, con cadenza annuale, al consiglio di amministrazione.

Peraltro, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV emergessero elementi tali da far risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale "B" del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente all'Amministratore Delegato, l'OdV di UE dovrà riferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché a sua volta riferisca all'intero Consiglio, ed al Collegio Sindacale, ai quali compete convocare l'assemblea dei soci per i provvedimenti necessari od opportuni.

Parte Speciale "D"

REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

D.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)

L'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-septies, modificato dall'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante "Testo Unico sicurezza sul lavoro" (di seguito denominato "T.U."), il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (se l'Ente viene condannato per il delitto di cui all'articolo 589 c.p., commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2 del T.U., si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno nonché una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote; se il delitto di cui all'articolo 589 c.p. viene commesso, invece, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, la sanzione pecuniaria non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, comma 3 c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi nonché una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote).

In merito all'accertamento delle responsabilità della Società, si consideri che, oltre alla acclarata violazione delle norme antinfortunistiche, deve anche sussistere l'evidenza che il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. Tale condizione si verifica sostanzialmente quando l'ente abbia deliberatamente mancato di attuare misure di prevenzione degli infortuni secondo le norme di legge, al fine di conseguire risparmi economici dalla mancata effettuazione degli investimenti all'uopo necessari, oppure di ottenere vantaggi in termini di costi e tempi nello svolgimento delle attività sociali.

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Tale norma prevede che:

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.”

- **Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma c.p.)**

Tale ipotesi di reato prevede che:

“

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da Euro 123 a 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro 309 a Euro 1239.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da Euro 500 a Euro 2.000; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”

Per quanto riguarda la disciplina in materia antinfortunistica, nello specifico, è richiesta l'osservanza non solo di tali norme ma anche dell'articolo 2087 c.c., laddove vengano omesse quelle misure e quegli accorgimenti tali da consentire una più efficace tutela delle integrità fisica dei lavoratori.

D.2 POTENZIALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “C” del Modello, le aree aziendali di attività dove possono concretamente essere sviluppati i fattori di rischio generali - validi per tutti i propri dipendenti ed i terzi - analiticamente individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi della Società

che, a tal fine, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello e che a quest'ultimo viene allegato.

Il DVR deve contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza durante l'attività lavorativa - compresa l'ipotesi di rischio inerente lo stress da lavoro correlato - nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione;
- b) l'indicazione delle relative misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed un'adeguata formazione.

L'aggiornamento della valutazione dei rischi e del DVR è effettuato nei seguenti casi:

1. in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
2. in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
3. a seguito di infortuni significativi;
4. quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino le necessità.

Il DVR deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

Il Datore di Lavoro Prevenzionistico (DDLPP), anche su proposta dell'OdV potrà disporre eventuali integrazioni delle Aree di Attività a Rischio.

D.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE D

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti in precedenza.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei

soggetti stessi e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono in generale conoscere e rispettare - con riferimento alla rispettiva attività - tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- il Documento di Valutazione dei Rischi;
- tutte le procedure/istruzioni/disposizioni aziendali poste in essere dal DDLP, anche in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ("RSPP") in materia di sicurezza/igiene sul lavoro:

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale "C";
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale "D".

Si evidenzia che le disposizioni dei successivi paragrafi D.4 e D.5 devono intendersi come una prima analisi del sistema di controllo interno a presidio dei rischi sulla salute e sicurezza contemplati nel Modello 231.

Tale analisi sarà ulteriormente rafforzata da:

- specifiche attività di audit sui processi gestionali inerente le attività a rischi trattate,
- le considerazioni espresse nelle Linee Guida di Confindustria, nelle Linee Guida di UNI-INAIL e/o delle altre associazioni di categoria sulla materia.

D.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione alle singole Aree a Rischio (come individuate nel paragrafo C.2), devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare:

1. acquisizione del Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai fini del **T.U.**, quale allegato al Modello;
2. processo di valutazione dei rischi, comprendente anche definizione delle linee guida e formalizzazione del l'attività di verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro;
3. definizione delle linee guida e formalizzazione del processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi, che preveda anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità.
4. divieto a tutti gli Esponenti Aziendali di porre in essere comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Parte Speciale;

Allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nel presente paragrafo la Società, in particolare, assicurerà:

- l'organizzazione delle risorse umane aziendali in termini di competenze individuali, autonomie decisionali e relative responsabilità;
- le risorse necessarie per progettare e realizzare gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali atti a conseguire l'obiettivo di miglioramento continuo del livello di sicurezza;
- le attività di informazione, formazione e ove necessario addestramento, rivolte ai dipendenti, per promuoverne la responsabilizzazione e consapevolezza in materia di sicurezza e salute;
- l'attività di sensibilizzazione (informazione) dei fornitori, e dei Collaboratori Esterni in genere, affinché adottino idonei comportamenti in materia di sicurezza e salute coerenti con la presente politica;
- la prevenzione e la minimizzazione dei rischi per la salute e la sicurezza personale nei confronti dei dipendenti, dei collaboratori e dei clienti;
- lo sviluppo e la continua ottimizzazione dei processi produttivi, che si realizza attraverso, la sicurezza delle installazioni e degli ambienti di lavoro;
- progettazione o modifica degli impianti in modo da garantirne la compatibilità con la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente;
- la più ampia comunicazione consultazione e rivolta ai Rappresentanti dei Lavoratori,
- attenzione per le indicazioni provenienti dai livelli operativi aziendali e dai lavoratori;
- la predisposizione di strumenti e procedure per la gestione delle emergenze interne ed esterne, allo scopo di minimizzarne le conseguenze;
- l'introduzione ed applicazione di procedure e metodologie di sorveglianza e verifica al fine di controllare la realizzazione della politica aziendale.

Nei contratti con i Collaboratori Esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Documento di Valutazione dei Rischi.

D.5 STRUTTURA AZIENDALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E LA TUTELA DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

La Società si è dotata di un assetto organizzativo specificamente mirato ad assicurare un efficace sistema di prevenzione in tutti i siti aziendali. L'articolazione di tale organizzazione si fonda su figure, ruoli, competenze e responsabilità conformi a quanto previsto dalla legge.

D.5.1. Figure rilevanti: competenze, compiti e doveri

DATORE DI LAVORO

I Datori di Lavoro non possono delegare le seguenti attività:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Ed ancora, i Datori di Lavoro devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

- g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all' articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall' articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all' articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all' articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura

dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il Datore di Lavoro, inoltre, fornisce al RSPP ed al Medico Competente le necessarie informazioni in merito a:

- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il RSPP deve essere in possesso dei requisiti professionali e delle capacità in materia di prevenzione e sicurezza secondo le prescrizioni di legge. È nominato direttamente dal Datore di Lavoro a cui risponde del suo operato.

Il RSPP deve provvedere:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive attuate e richiamate nel DVR, nonché i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre al Datore di Lavoro i programmi di informazione e coinvolgimento dei lavoratori, volti a fornire a questi ultimi le informazioni:
 - sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell'impresa

in generale;

- sui rischi specifici cui ciascun lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
 - sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - sui rischi connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- e) a proporre al Datore di Lavoro i programmi di formazione ed addestramento dei lavoratori, volti ad assicurare l'erogazione, in favore di questi ultimi, di una adeguata di formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riguardo:
- ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti operanti in seno alla struttura organizzativa della Società, organi di vigilanza, controllo ed assistenza;
 - ai rischi riferiti alle mansioni, nonché ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore in cui opera la Società;
- f) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del T.U..

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

I RLS presidiano la materia della salute e prevenzione sui luoghi di lavoro. In particolare, essi:

- a) accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, alla programmazione, alla realizzazione ed alla verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
- c) sono consultati sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) sono consultati in merito all'organizzazione della formazione e dell'addestramento dei lavoratori;
- e) ricevono le informazioni e la documentazione aziendale inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- f) ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) ricevono una formazione ed un addestramento adeguati;
- h) promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali sono, di norma, sentiti;

- l) partecipano alla riunione periodica di cui all'art. 35 del T.U.;
- m) formulano proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avvertono il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della loro attività;
- o) possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro

I RLS, su richiesta, ricevono copia del DVR e devono svolgere le proprie funzioni con le modalità previste in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel DVR, incluso quello unico relativo ai lavori oggetto di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

I RLS devono disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà loro riconosciute, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche.

I RLS non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

MEDICO COMPETENTE

Il Medico Competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- [f) *invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;*⁸
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

LAVORATORI

I principali doveri cui i lavoratori devono attenersi sono i seguenti:

- a) Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro sulle quali ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, attenendosi alle istruzioni ricevute, alle disposizioni e procedure aziendali e al corretto utilizzo dei mezzi forniti dal datore di lavoro conformemente alla formazione ricevuta.
- b) I lavoratori devono in particolare:

⁸ Lettera soppressa dall'art. 15, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui ai numeri 3 e 4, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui al successivo numero 6 per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.lgs. 81/08 o comunque disposti dal medico competente.

I lavoratori che svolgono attività in regime di appalto o subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Inoltre, nei contratti, tra i quali, principalmente, i contratti di appalto, devono essere previste apposite clausole che regolino le conseguenze di comportamenti non conformi o in violazione alle norme vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

D.6 PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO

D.6.1. Nomina e compiti del responsabile interno

L'OdV, congiuntamente alla Amministratore Delegato, individua il Responsabile Interno del Modello nel DDLP che determina le strutture aziendali che operano nelle Aree di Attività a Rischio. In base a tale analisi, il DDLP può procedere, se lo ritiene opportuno, alla nomina dei sub soggetti interni responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio in conformità a quanto prescritto dal T.U. e s.m.i.

La posizione dei Sub Responsabili Interni nell'ambito dell'organizzazione aziendale deve essere evidenziata all'atto della nomina. Tale sistema di delega è oggetto di specifica approvazione da parte della Amministratore Delegato.

A tal fine il Responsabile Interno dovrà mettere a disposizione dell'OdV la documentazione per eventuali verifiche dirette da parte di quest'ultimo.

D.6.2. Flussi informativi

Il Responsabile Interno dovrà inviare all'OdV un report informativo, con cadenza semestrale, sugli episodi eventualmente occorsi, sulle attività di controllo effettuate e sullo stato di attuazione delle previsioni del Modello 231 – Parte Speciale C.

D.6.3 Istruzioni e verifiche dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- svolgere verifiche periodiche, per il tramite della Direzione Internal Auditing, sul rispetto delle procedure interne;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.
- proporre al DDLP le eventuali integrazioni alle procedure esistenti per rendere più efficaci, ove necessario, le azioni di prevenzione e repressione delle condotte vietate.

L'OdV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo relativamente ai reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con cadenza periodica semestrale, al Consiglio di Amministrazione.

PARTE SPECIALE “E”

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

E.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "D", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25 *novies* del Decreto.

Art. 171, primo comma lettera a-bis) e terzo comma L. 22 aprile 1941, n. 633

Salvo quanto previsto dall'art. 171 *bis* e dall'art. 171 *ter*, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) ...;
- a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b) ...;
- c) ...;
- d) ...;
- e) [...];
- f)

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Art. 171 *bis* L. 22 aprile 1941, n. 633

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati S.I.A.E. riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il

contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171 ter L. 22 aprile 1941, n. 633

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi

- tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
 - a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
 - a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
 - b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
 - c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
 - a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;
 - b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;
 - c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171 septies L. 22 aprile 1941, n. 633

La pena di cui all'articolo 171 *ter*, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla S.I.A.E. entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171 octies L. 22 aprile 1941, n. 633

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

E.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati in materia di violazioni del diritto d'autore sono:

1. eventuale acquisto/realizzazione e immissione in rete di opere dell'ingegno;
2. gestione dei contenuti del sito internet;
3. installazione e utilizzo di programmi per elaboratore;
4. installazione e utilizzo di banche dati.

Occorre sottolineare che nell'ambito delle suddette Aree di Attività a Rischio, per quanto riguarda le effettive attività di UE, costituiscono situazioni di particolare attenzione l'installazione e l'utilizzo di programmi per elaboratore nonché la gestione dei contenuti del sito internet.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

E.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti in precedenza.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi alla normativa in materia di diritto d'autore, ai principi e alle norme di comportamento dettati dal Modello nonché dal Codice Etico, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati in esame.

E.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale ha la **funzione** di:

- fornire i principi cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello;
- fornire all' OdV e ai responsabili di funzioni chiamati a cooperare con lo stesso gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso **obbligo** a carico dei Destinatari di:

- a) detenere e installare unicamente software con licenza d'uso e nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza medesima, espressamente autorizzati;
- b) per quanto riguarda la gestione del sito internet:
 - acquistare, realizzare, mettere in rete unicamente contenuti (articoli e altri contenuti scritti) con licenza d'uso e riproduzione (ivi inclusa la licenza *Creative Commons*), non soggetti a diritti di privativa di alcun genere o comunque in regola con la normativa in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi al loro utilizzo;
 - verificare che i contenuti in rete siano conformi con le licenze di cui è in possesso di UE, ASM ed ACEA ENERGIA;
 - verificare che i contenuti in rete siano conformi alle normative vigenti in materia di diritto d'autore e diritti connessi all'utilizzo delle opere dell'ingegno protette;
 - verificare che per tutti i predetti contenuti acquistati da UE ASM ed ACEA Energia e immessi in rete, vi sia espressa assunzione di responsabilità da parte dei terzi soggetti in ordine al rispetto delle norme in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi al loro utilizzo.

La presente Parte Speciale "D" prevede l'espresso **divieto** a carico dei Destinatari di:

- a) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *novies* del Decreto);
- b) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare è fatto espresso divieto di distribuire, detenere e/o installare software non autorizzati.

Inoltre, ancorché non rilevato come specifico elemento di rischio al momento, si pone il generico divieto di fare uso fraudolento e mettere illegittimamente a disposizione del pubblico opere dell'ingegno protette, anche immettendole in un sistema di rete telematica nonché di distribuire, detenere, installare illegittimamente il contenuto di banche dati.

A titolo di esempio non esaustivo, si riportano di seguito i principali **adempimenti** a carico dei Destinatari della presente parte speciale:

- a) l'installazione dei programmi deve essere espressamente autorizzata dalla Amministratore delegato in accordo con i Responsabili delle Aree IT ASM e ACEA Energia che svolgono attività di service per UE e deve essere effettuata unicamente dal personale tecnico della Società ASM o ACEA Energia;
- b) tutti i supporti informatici (PC, floppy disc, CD, DVD, Pen Drive e/o Storage Drive) che vengano alienati o per i quali si disponga, in qualsiasi altro modo, ivi inclusa la rottamazione, devono essere preventivamente resi illeggibili onde evitare l'involontaria diffusione di programmi e/o banche dati protette;

- c) le reti di trasmissione, tra i dipendenti di UE o con l'esterno, devono essere dotate delle adeguate protezioni onde evitare la non corretta divulgazione.

E.5 PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO

E.5.1 Individuazione del Responsabile per le Aree di Attività a Rischio

Sulla base della struttura organizzativa della Società, verrà individuato il soggetto interno responsabile della singola Area di Attività a Rischio.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza. A tal fine, rilascia una dichiarazione indicando, altresì, che non è incorso in reati considerati dal Decreto.

Il Responsabile Interno può procedere, se lo ritiene opportuno, alla nomina dei sub soggetti interni responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio.

La posizione dei Sub Responsabili Interni nell'ambito dell'organizzazione aziendale deve essere evidenziata all'atto della nomina. Tale sistema di delega è oggetto di specifica approvazione da parte dell'Amministratore Delegato Presidente del Consiglio di Amministrazione di UE.

In generale, allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nella presente Parte Speciale UE, in particolare, **assicurerà**:

- a) la segregazione di funzioni tra chi gestisce i sistemi di elaborazione e chi gestisce le reti;
- b) l'approvazione da parte dell' AD o da soggetto da Lui delegato, di tutti i contratti stipulati con i fornitori dei servizi ICT;
- c) il monitoraggio delle installazioni sui sistemi interni di software autorizzati;
- d) la realizzazione e la gestione di un file informatico da tenere a disposizione dell'OdV, in cui conservare tutta la documentazione relativa all'operazione a rischio;
- e) l'inoltro all'OdV, con cadenza semestrale, dell'elenco delle operazioni a rischio in fase di attuazione o concluse nel periodo, indicando la fase procedurale nella quale si trovano.
- f) La previsione di regole, anche attraverso l'adozione di una specifica policy, atte garantire un corretto uso della rete informatica e degli strumenti elettronici hardware e software.

E.5.2 Compiti e verifiche dell'OdV

È compito dell'OdV:

- a) monitorare l'efficacia dei protocolli interni per la prevenzione dei reati in materia di violazioni del diritto d'autore;
- b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio il recesso dal contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'OdV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di violazione del diritto d'autore, con cadenza periodica semestrale, al Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV emergessero elementi tali da far risalire la violazione dei principi e punti di controllo contenuti nella presente Parte Speciale "D" del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'OdV di UE dovrà riferire al Collegio Sindacale, organo questo al quale compete convocare l'assemblea dei soci per i provvedimenti necessari od opportuni.

PARTE SPECIALE “F”

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI
PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO**

F.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "E", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25 *octies* del Decreto.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro

12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

F.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono:

1. gestione delle risorse finanziarie;
2. amministrazione, contabilità e bilancio;
3. gestione degli acquisti di beni e servizi (incarichi professionali, beni e servizi comuni);
4. gestione della vendita di beni e servizi.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione, nell'ambito delle suddette aree di rischio, le seguenti attività sensibili:

1. per quanto riguarda l'area n. 1:
 - Apertura e/o chiusura di c/c bancari, postali e movimentazione degli stessi;
 - Movimentazione della cassa aziendale;
 - Predisposizione e registrazione dei pagamenti;
 - Registrazione degli incassi.
2. per quanto riguarda l'area n. 2:
 - Predisposizione della bozza di bilancio;
 - Approvazione del bilancio;
 - Emissione delle fatture attive;
 - Registrazione delle fatture passive;
 - Registrazione delle operazioni contabili.
3. per quanto riguarda l'area n. 3:

- Selezione ed assegnazione dell'incarico al fornitore;
- Emissione dell'ordine di acquisto;
- Selezione ed assegnazione dell'incarico al consulente.

4. per quanto riguarda l'area n. 4:

- Selezione dei partner commerciali;
- Predisposizione e stipula dei contratti.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dal Presidente, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

F.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti in precedenza.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, dal Modello nonché dal Codice Etico al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati in esame.

F.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale ha la **funzione** di:

1. fornire i principi cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
2. fornire all'OdV e ai responsabili di funzioni chiamati a cooperare con lo stesso gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente Parte Speciale prevede espressamente a carico dei Destinatari i seguenti **divieti**:

1. divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *octies* del Decreto);
2. divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;
3. divieto di tenere un comportamento scorretto e non trasparente, al fine di assicurare un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto **divieto**, in particolare, di:

1. acquistare beni di provenienza illecita;
2. utilizzare capitali di provenienza illecita o non tracciabili.

Ai fini dell'attuazione dei suddetti comportamenti UE, in particolare, **dovrà**:

- garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico;
- nell'ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori ed i partner commerciali garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- redigere per iscritto gli incarichi conferiti a coloro che curino gli interessi economico/finanziari della Società, con la chiara indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;
- richiedere tutte le informazioni necessarie, al fine di assicurarsi riguardo all'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e dei partner;
- assicurare il controllo formale e sostanziale (verifica della sede legale delle controparti, verifica degli istituti di credito utilizzati) con riferimento ai flussi finanziari aziendali e ai pagamenti verso terzi;
- fissare i criteri di valutazione delle offerte;
- garantire la massima trasparenza in caso di conclusione di accordi finalizzati alla realizzazione di investimenti.

F.5 PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO

F.5.1 Individuazione del Responsabile per le Aree di Attività a Rischio

Sulla base della struttura organizzativa della Società, verrà individuato il soggetto interno responsabile della singola Area di Attività a Rischio.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza. A tal fine, rilascia una dichiarazione indicando, altresì, che non è incorso in reati considerati dal Decreto.

Il Responsabile Interno può procedere, se lo ritiene opportuno, alla nomina dei sub soggetti interni responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio.

La posizione dei Sub Responsabili Interni nell'ambito dell'organizzazione aziendale deve essere evidenziata all'atto della nomina. Tale sistema di delega è oggetto di specifica approvazione da parte del Presidente di UE.

In generale, allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nella presente Parte Speciale UE, in particolare, assicurerà:

1. per quanto riguarda l'area n. 1:

- la segregazione delle funzioni tra chi approva gli ordini/contratti di acquisto, chi approva la registrazione contabile della fattura passiva, chi approva il pagamento e chi effettua il pagamento;
- il divieto di ricevere/registrare incassi in contanti;
- il monitoraggio degli incassi e pagamenti con l'estero;
- predisposizione di una reportistica periodica ad evidenza delle movimentazioni di cassa;
- inoltro all'OdV, con cadenza semestrale, dell'elenco delle operazioni a rischio in fase di attuazione o concluse nel periodo, indicando la fase procedurale nella quale si trovano.

2. per quanto riguarda l'area n. 2:

- la verifica, in sede di chiusura del bilancio, della conformità delle registrazioni dei singoli fatti aziendali ai criteri contabili aziendali, nonché alle norme di legge civili e fiscali;
- la puntuale archiviazione di tutta la documentazione comprovante le operazioni contabili effettuate;
- la verifica della correttezza dei dati del fornitore (coordinate bancarie, ragione sociale, ecc.);
- la verifica della corrispondenza tra le disposizioni di pagamento autorizzate ed il totale delle fatture da pagare.

3. per quanto riguarda l'area n. 3:

- la segregazione di funzioni tra chi seleziona e valuta il fornitore, chi autorizza l'acquisto, chi attesta la ricezione del bene e servizio e approva la fattura, e chi effettua e autorizza il pagamento;
- la verifica della completezza, accuratezza e validità, da parte del Responsabile della funzione interessata, sulla corrispondenza quantitativa e qualitativa dei beni/servizi ricevuti rispetto a quelli indicati nell'ordine/contratto di acquisto;
- la segregazione di funzioni tra chi seleziona il consulente, chi autorizza l'acquisto, chi attesta l'avvenuta prestazione e approva la fattura, e chi autorizza e chi effettua il pagamento;
- la verifica della completezza, accuratezza e validità, da parte del Responsabile della funzione interessata, sulla corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni ricevute rispetto a quelle indicate nel contratto o lettera di incarico;
- l'archiviazione di tutta la documentazione prodotta dal consulente.

4. per quanto riguarda l'area n. 4:

- la segregazione di funzioni tra chi gestisce i rapporti con i clienti e partner nello svolgimento delle operazioni commerciali e chi verifica le attività commerciali svolte e firma i contratti;
- l'archiviazione cartacea degli originali dei contratti;
- la verifica della completezza, accuratezza e validità dei contratti relativi ai rapporti commerciali in essere.

F.5.2 Compiti e verifiche dell'OdV

È compito dell'OdV:

1. monitorare l'efficacia dei protocolli interni per la prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
2. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti;
3. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio la risoluzione del contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
4. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'OdV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo riguardante i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, con cadenza periodica semestrale, al Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV emergessero elementi tali da far risalire la commissione del reato e/o la violazione dei principi della Parte Speciale "E" del Modello direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'OdV di UE dovrà riferire al Collegio Sindacale, organo questo deputato a convocare l'assemblea dei soci per i provvedimenti necessari od opportuni.

PARTE SPECIALE “G”

REATI AMBIENTALI

G.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI AMBIENTALI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "F", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25 *undecies* del Decreto.

Art. 727 bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733 bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Art. 137, comma 3, 5, 11 e 13 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("T.U. ambiente") (Sanzioni penali)

1. [...]

2. [...]

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. [...]

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. [...]

7. [...]

8. [...]

9. [...]
10. [...]
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
12. [...]
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente (441).
14. ...

Art. 256, comma 1, 3, 5 e 6 del T.U. ambiente (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
 - a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi (1005);
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi (1006).
2. [...]
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. [...]
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
7. [...]
8. [...]
9. [...]

Art. 257, comma 1 e 2, del T.U. ambiente (Bonifica dei siti)

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3. [...]
4. [...]

Art. 258, comma 4, secondo periodo, del T.U. ambiente (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
5. [...]
- 5-bis. [...]
- 5-ter. [...]

Art. 259, comma 1, del T.U. ambiente (Traffico illecito di rifiuti)

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
2. [...]

Art. 260, comma 1 e 2, del T.U. ambiente (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
3. [...]
4. [...]

Art. 260 bis, comma 6, 7 e 8, del T.U. ambiente (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...]
5. [...]
6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
9. [...]
- 9-bis. [...]
- 9-ter. [...]

Art. 279, comma 5, del T.U. ambiente (Sanzioni)

1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...]
5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
6. [...]

7. [...]

Art. 3, comma 6, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549 recante “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente” (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)].
4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Art. 1, commi 1 e 2, della Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Tutela sulle specie animali e vegetali in via di estinzione)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in

violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. [...]

Art. 3 bis, comma 1, della Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Tutela sulle specie animali e vegetali in via di estinzione)

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. [...]

Art. 6, comma 4, della Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Tutela sulle specie animali e vegetali in via di estinzione)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. [...]

3. [...]

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

5. [...]

6. [...]

**Art. 8 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 recante “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”
(Inquinamento doloso)**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

**Art. 9 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 recante “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”
(Inquinamento colposo)**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

G.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati di ambientali sono:

1. adempimenti in merito alla gestione dei rifiuti;

UE in particolare svolge attività di vendita di Energia e le attività connesse con il rischio ambientale sono quelle tipiche di attività di ufficio attualmente UE ha un contratto di service con ASM Terni spa per l'utilizzo dell'area degli uffici che comprende anche la fornitura del calore e del freddo nonché lo smaltimento dei rifiuti tipici di ufficio, altre sedi a contratto di affitto con altri fornitori, nei quali lo smaltimento dei rifiuti tipici di ufficio è curato da ditte di pulizia.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dal Presidente di UE, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

G.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti in precedenza.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, dal Modello nonché dal Codice Etico al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati in esame.

G.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale ha la **funzione** di:

1. fornire i principi cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
2. fornire all'OdV e ai responsabili di funzioni chiamati a cooperare con lo stesso gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente Parte Speciale prevede espressamente a carico dei Destinatari i seguenti **divieti**:

1. divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *undecies* del Decreto);
2. divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.

Per quanto concerne la prevenzione degli illeciti in materia ambientale, UE in particolare dovrà:

1. garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico;
2. tenere un comportamento nel rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia ambientale, nonché delle procedure aziendali interne;
3. assicurare la tracciabilità delle operazioni effettuate ed evidenziare il processo delle eventuali autorizzazioni, a garanzia del principio di trasparenza. A tal fine, si richiede

che tutte le attività operative siano formalmente documentate, archiviate e conservate in modo idoneo;

4. prevedere un'adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito delle aree di rischio.

G.5 PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO

G.5.1 Individuazione del Responsabile per le Aree di Attività a Rischio

Sulla base della struttura organizzativa della Società, verrà individuato il soggetto interno responsabile della singola Area di Attività a Rischio.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza. A tal fine, rilascia una dichiarazione indicando, altresì, che non è incorso in alcuno dei reati considerati dal Decreto.

Il Responsabile Interno può procedere, se lo ritiene opportuno, alla nomina dei sub soggetti interni responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio.

La posizione dei Sub Responsabili Interni nell'ambito dell'organizzazione aziendale deve essere evidenziata all'atto della nomina. Tale sistema di delega è oggetto di specifica approvazione da parte del Presidente di UE.

In generale, allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nella presente Parte Speciale UE, in particolare, **assicurerà**:

- per quanto riguarda le aree nn. 1, (adempimenti in merito alla gestione dei rifiuti, l'astensione dal porre in essere comportamenti tali da integrare i reati di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- l'inoltro all'OdV, con cadenza semestrale, dell'elenco delle operazioni a rischio in fase di attuazione o concluse nel periodo, indicando la fase procedurale nella quale si trovano;
- l'osservanza delle disposizioni in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e di non dispersione nell'ambiente di sostanze tossiche/chimiche;

G.5.2 Compiti e verifiche dell'OdV

È compito dell'OdV:

1. monitorare l'efficacia dei protocolli interni per la prevenzione dei reati in materia ambientale;
2. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti;
3. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.
4. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'OdV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di reati ambientali, con cadenza periodica semestrale, al Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV emergessero elementi tali da far risalire la commissione del reato e/o la violazione dei principi della Parte Speciale "F" del Modello direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'OdV di UE dovrà riferire al Collegio Sindacale, organo questo deputato a convocare l'assemblea dei soci per i provvedimenti necessari od opportuni.

PARTE SPECIALE “H”

**IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE
DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

H.1 IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “G”, si riporta qui di seguito il reato contemplato all’art. 25 *decies* del D.Lgs 231/01.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La suddetta fattispecie di reato potrebbe realizzarsi ipotizzando una pressione esercitata da un soggetto apicale nei confronti di un dipendente chiamato a rendere testimonianza in un processo penale, al fine di far apparire situazioni diverse dalla realtà o per nascondere possibili connivenze.

H.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

In relazione a tale tipologia di reato, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono:

1. gestione del contenzioso;
2. gestione dell’attività stragiudiziale;
3. gestione dei rapporti tra l’Autorità Giudiziaria e amministratori, dirigenti, dipendenti e liquidatori nonché Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e *Outsourcer* chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un eventuale procedimento penale in cui sia coinvolta la Società.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dal Presidente di UE, anche su proposta dell’OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

H.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti in precedenza.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, dal Codice Etico e dal Codice di Comportamento Fornitori e Partner, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in esame.

H.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento delle attività considerate sensibili nell'ambito del reato contemplato dalla presente Parte Speciale "G", i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti **principi generali di condotta**:

1. divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima;
2. prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaurientemente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
3. i Destinatari (indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge. Sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;
4. tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire il loro diretto Responsabile e il Presidente di UE di ogni atto ad essi notificato e di ogni procedimento che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

H.5 PUNTI DI CONTROLLO

G.5.1 Individuazione del Responsabile per le Aree di Attività a Rischio

Sulla base della struttura organizzativa della Società, verrà individuato il soggetto interno responsabile della singola Area di Attività a Rischio.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza. A tal fine, rilascia una dichiarazione indicando, altresì, che non è incorso in alcuno dei reati considerati dal Decreto.

H.5.2 Compiti e verifiche dell'OdV

È compito dell'OdV:

1. monitorare l'efficacia dei protocolli interni per la prevenzione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
2. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti;
3. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
4. esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'OdV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in ambito del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, con cadenza periodica semestrale, al Consiglio di Amministrazione e all'OdV di UE.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV emergessero elementi tali da far risalire la commissione del reato e/o la violazione dei principi della Parte Speciale "G" del Modello direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'OdV di UE dovrà riferire al Collegio Sindacale, organo questo deputato a convocare l'assemblea dei soci per i provvedimenti necessari od opportuni

PARTE SPECIALE “I”

**DELITTI CON FINALITA DI TERRORISMO DI EVERSIONE DELL'ORDINE
DEMOCRATICO**

L'art 25 quater del Decreto prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati nella fattispecie di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

I.1 LE FATTISPECIE RILEVANTI

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art 270 bis c.p)

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Assistenza agli associati (art 270 ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (Art 270 quater1 c.p..)

Fuori dei casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (Art.302 c.p)

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

I.2 I PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA IN TUTTE LE AREE A RISCHIO REATO AFFERENTI AI DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati con finalità di terrorismo o di everzione all'ordine democratico, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici:

- divieto di porre in essere, collaborare, dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che- considerati individualmente o collettivamente- integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall' art. 25 quater del Decreto;
- divieto di ricevere finanziamenti da soggetti condannati, ovvero da Società od organizzazioni di cui si è accertata la responsabilità, per aver svolto attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico, sia che si tratti di Società di diritto italiano sia estero;
- divieto di effettuare elargizioni in denaro (anche quale acquisizione di partecipazione azionaria o per quota) a soggetti condannati, ovvero a Società od organizzazioni di cui si è accertata la responsabilità, per aver svolto attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico;
- divieto di affidare incarichi a consulenti o partner, sia italiani sia esteri, condannati o comunque dei quali sia stata accertata la responsabilità per aver svolto attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico;
- divieto di contrattare o, in generale, avere contatti lavorativi con soggetti terzi, sia italiani che esteri, inseriti nella black list antiterrorismo;
- divieto di fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti sospettati di porre in essere uno o più delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di terrorismo o everzione dell'ordine democratico, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche. Ai fini che qui rilevano, vengono in considerazione i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto o di un Gruppo UE nella consapevolezza – o quantomeno con il ragionevole sospetto- che:
 - (i) questo persegua finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico;
 - (ii) il beneficiario dei fondi li destinerà a tali gruppi;
 - (iii) le risorse finanziarie saranno utilizzate per commettere attentati alla sicurezza dei trasporti e degli aeroporti, alla vita e all'incolumità di agenti diplomatici; sequestri di persona e/o circolazioni di armi, anche nucleari;
- divieto di effettuare prestazioni/riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi /in relazione al tipo di incarico da svolger alle prassi vigenti in ambito locale;
- obbligo di verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza e corrispondenza tra beneficiario, e la relativa somma di denaro;
- obbligo di verificare che gli incarichi siano conclusi con le persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli ed accertamenti (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: consultazione delle Liste, controllo dell'eventuale presenza nelle stesse, referenze personali, ecc.)

- obbligo di verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- obbligo di svolgere i controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della Società, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni od operazioni straordinarie.

Gli obblighi, le prescrizioni e le indicazioni descritti devono essere rispettati dai destinatari anche nell'esecuzione ed in occasione delle attività concernenti i contratti di fornitura di servizi in favore di terzi ed in particolare delle Società del Gruppo UE.

I.3 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS 231/01 IN AMBITO DEI DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.

L'art. 6, comma 2, lett. A) del d.lgs 231/01 prevede, come uno degli elementi essenziali del Modello di Organizzazione, gestione e Controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

In relazione ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sono individuate come aree a rischio della Società le aree di seguito riportate, con indicazione delle relative attività sensibili.

Con riferimento ai presidi di controllo specifici afferenti alle aree di seguito elencate, si faccia riferimento a quanto riportato nel paragrafo 3 "Elenco delle aree a rischio e attività sensibili e relativi presidi di controllo specifici" del presente documento.

1. Gestione degli acquisti di beni, lavori e servizi

- 1.1. Qualifica dei fornitori**
- 1.2. Predisposizione e approvazione delle richieste di acquisto/Shopping cart**
- 1.3. Ricerca e selezione del fornitore**
- 1.4. Predisposizione e trasmissione del contratto/ordine d'acquisto**
- 1.5. Ricezione beni e servizi ed emissione del benestare al pagamento**
- 1.6. Valutazione dei fornitori**
- 1.7. Gestione anagrafica dei fornitori**

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in UE:

- inserimento in anagrafica di fornitori legati in via diretta o indiretta ad associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

2. Indizione di gare (ivi incluse gare ad evidenza pubblica)

- 2.1. Predisposizione e pubblicazione della documentazione di gara**
- 2.2. Valutazione delle offerte ricevute e selezione del fornitore**

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in UE:

- Aggiudicazione della gara, anche per il tramite di condotte corruttive, a Società gestite da soggetti sospettati di collegamenti con organizzazioni terroristiche in quanto già iscritti nelle Black List diramate dalla Autorità competenti.

3. Selezione e assunzione del personale

3.1. Valutazione e selezione dei candidati idonei e relativa formalizzazione

3.2. Predisposizione e approvazione della proposta contrattuale 7 Assunzione del candidato e inserimento in azienda

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in UE:

- Assunzione di soggetti sospettati di collegamenti con organizzazioni terroristiche, in quanto già iscritti nelle Black List diramate dalle Pubbliche Autorità, da parte del responsabile dell'ufficio del personale in quanto legati da vincoli di parentela e/o affinità a un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio.

4. Gestione della finanza, della tesoreria e delle operazioni straordinarie

4.1. Gestione dei pagamenti

4.2. Gestione delle operazioni straordinarie

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in UE

- Disposizione di pagamento verso soggetti, sospettati di collegamenti con organizzazioni terroristiche in quanto già iscritti nella Black List, diramate dalle Autorità competenti.

PARTE SPECIALE “J”

DELITTI DI CRIMANILITA ORGANIZZATA E REATI TRASNAZIONALI

L'art 24 ter del decreto e l'art 10 della L.16 marzo 2006, n. 146 prevedendo la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

J.1 LE FATTISPECIE RILEVANTI

Associazione per delinquere (Art 416 c.p)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione di tipo mafioso anche straniera (Art. 416 bis c.p)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico- mafioso (art 416 ter c.p.)

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

J.2 I PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA IN TUTTE LE AREE A RISCHIO REATO AFFERENTI AI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSAZIONALI

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei delitti di criminalità organizzata e reati transazionali, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici:

- Divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che – considerati individualmente o collettivamente- integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli artt 24 ter del Decreto e 10 della l.146 /06;
- Divieto di instaurare ed intrattenere rapporti con soggetti che siano sottoposti a procedimenti penali o che perseguano, nello svolgimento della propria attività, finalità incompatibili con le disposizioni del presente Modello con specifico riguardo alla tracciabilità della provenienza dei beni e servizi oggetto del relativo contratto;
- Divieto di partecipare ovvero dare causa alla esecuzione di operazioni di trasferimento di denaro attraverso strumenti di pagamento non previsti nelle procedure autorizzate;
- Divieto di ricevere finanziamenti da/effettuare elargizioni a soggetti nazionali o esteri condannati, ovvero da/a Società od organizzazioni di cui si è accertata la responsabilità, per aver svolto attività di riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione;
- Obbligo di segnalare immediatamente alla Società e/o all'Organo di Vigilanza se nell'espletamento della propria attività lavorativa abbiano ricevuto o rilevato come dirette ad altri, pressioni, minacce, intimidazioni o richieste che possono essere in ogni modo correlate ad organizzazioni criminali;
- Obbligo di richiedere nelle procedure di verifica ed identificazione delle controparti e dei soggetti per conto dei quali essi eventualmente agiscono le informazioni necessarie al fine di valutarne l'affidabilità anche attraverso la raccolta di dati ed idonea documentazione (denominazione, sede legale e codice fiscale, domicilio fiscale, atto costitutivo e statuto ed i dati identificativi degli amministratori);
- Obbligo di verificare la regolarità dei pagamenti nelle transazioni commerciali, in particolare accertando la diretta imputabilità dei flussi ai soggetti intestatari del relativo rapporto contrattuale, a tal fine aggiornando la anagrafica delle controparti;
- Obbligo di assicurare l'integrale e puntuale registrazione nella contabilità aziendale di ogni transazione economica che comporti un trasferimento di denaro eseguito da o a favore della Società.

Gli obblighi, le prescrizioni e le indicazioni descritte devono essere rispettati dai Destinatari anche nell'esecuzione ed in occasione delle attività concernenti i contratti di fornitura di servizi in favore di terzi ed in particolare delle altre società del Gruppo UE.

J.3 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS 231/01 IN AMBITO DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI

L'art. 6, comma 2, lett. A) del d.lgs 231/01 prevede, come uno degli elementi essenziali del Modello di Organizzazione, gestione e Controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

In relazione ai reati connessi ai delitti di criminalità organizzata ed ai reati transnazionali è necessario sottolineare che questi sono legati alla commissione dei reati c.d. "fine" contenuti nel catalogo di reati presupposto individuati dal d.lgs 231/01; pertanto, essi estendono la pervasività del rischio a tutte le Aree a Rischio, le attività sensibili ed i relativi presidi di controllo specifici afferenti a ciascuna Parte Speciale del Modello.

Infatti, i reati connessi ai delitti di criminalità organizzata ed ai reati transnazionali possono essere commessi in qualsiasi Area a Rischio reato, indipendentemente dell'attività svolta, avvalendosi semplicemente del vincolo associativo.

PARTE SPECIALE “K”

REATI TRIBUTARI

K.1 LE FATTISPECIE RILEVANTI

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 comma 1 D.Lgs.74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 comma 2 bis D.Lgs.74/2000)

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs.74/2000)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o Elenco reati rilevanti 231 soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs.74/2000)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti

all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi Elenco reati rilevanti 231 nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b). (4)

Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs.74/2000)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 co. 1 D.Lgs.74/2000)

Per fattura o documento emesso per operazioni inesistenti si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi. Il momento consumativo coincide con l'emissione della fattura, non essendo necessario che il documento giunga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 co. 2 bis D.Lgs.74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.Lgs.74/2000)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari

Indebita compensazione (Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.Lgs.74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della Elenco reati rilevanti 231 procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

K.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA A RISCHIO

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 (Reati Tributari).

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati tributari:

1. Gestione della contabilità ordinaria e del servizio amministrativo
2. Gestione della fatturazione attiva
3. Gestione oneri deducibili
4. Gestione IVA
5. Gestione degli adempimenti dichiarativi periodici e calcolo imposte – IRES
6. Gestione degli adempimenti fiscali, tributari e di sostituto d'imposta
7. Gestione degli adempimenti fiscali, tributari e di sostituto d'imposta in service per servizi resi a società controllate

8. Comunicazione informative ad Agenzia delle Entrate

K.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati tributari:

- Predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario, nel rispetto dei principi civilistici e fiscali vigenti;
- Identificazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione od unità organizzativa deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alla funzione Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 responsabile;
- Previsione di istruzioni rivolte alle unità organizzative che indichino dati e notizie che è necessario fornire alla funzione preposta alla redazione del bilancio per le chiusure periodiche;
- Mappatura a sistema dei conti ed i relativi saldi del bilancio di verifica per la corretta riconduzione dei saldi ai conti del bilancio di esercizio;
- Registros contabili riferite ad un esercizio siano effettuabili solo nei periodi di contabilizzazione aperti;
- Sistema che non consente la duplicazione dei numeri delle registrazioni contabili.
- Mantenimento di una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale.
- Controlli trimestrali da parte della Società di Revisione incaricata del controllo contabile.
- Previsione della rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione di comunicazioni sociali tramite sistema informatico, in modo che sia sempre garantita la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati a sistema.
- Sistema di monitoraggio e controllo del rischio fiscale afferente ai processi aziendali e di business e dei contenziosi fiscali.
- Fornitura di informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

PARTE SPECIALE “L”

PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA APPLICABILI ALLE FAMIGLIE DI REATO NON SIGNIFICATIVE

La presente costituisce parte integrante del modello di cui UE si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al d.Lgs 231/1.

Tutti i Destinatari del modello, così come individuati nella Parte generale del medesimo, sono chiamati all'osservanza dei principi generali di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura operativa che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito di applicazione del decreto.

L.1 I PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA IN TUTTE LE AREE A RISCHIO REATO AFFERENTI ALLE FAMIGLIE DI REATO NON SIGNIFICATIVE

Alla luce della specifica operatività di Umbria Energy spa, in relazione agli illeciti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto), contro l'industria ed il commercio (art 25 bis 1 del Decreto), contro la personalità individuale (art 25 quinquies del Decreto), di reati impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.25 duodecies del Decreto) nonché di reati in materia di frode in competizione sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del Decreto) si è ritenuto che, sebbene applicabili, la loro commissione possa essere stimata non significativa in forza dell'ambito di attività della Società e pertanto per essi trovano applicazione i principi generali di condotta appresso descritti.

Gli obblighi, le prescrizioni e le indicazioni descritti devono essere rispettati dai destinatari anche nell'esecuzione ed in occasione delle attività concernenti i contratti di fornitura di servizi in favore di terzi ed in particolare delle altre Società del Gruppo UE.

L.2 DELITTI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E INSTRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei delitti in materia di falsità in monete in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici:

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che- considerati individualmente o collettivamente- integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 bis del Decreto;
- divieto di contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale o fare uso di marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
- divieto di introdurre nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;
- divieto di mettere in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali che sono contrassegnati con marchi contraffatti o alterati che potrebbero indurre in errore generando una possibile situazione di confondibilità sul riconoscimento del prodotto;
- divieto di usare nomi e segni distintivi atti a generare una situazione di confondibilità con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o imitare servilmente i prodotti

di un concorrente, o compiere con qualsiasi altro mezzo atti idonei a generare una situazione di confondibilità con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

- divieto di utilizzare, quale impiego commerciale o industriale (ad esempio uso in pubblicità o sulla carta commerciale) marchi o segni distintivi falsificati da altri;
- obbligo di tutelare, mantenere e difendere i diritti di Umbria Energy spa nonché di tutti gli altri soggetti, in tutti gli ambiti di proprietà intellettuale e commercialmente rilevanti e a esercitare tali diritti in modo responsabile.

L.3 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei delitti contro l'industria e commercio, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici:

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che considerati individualmente o collettivamente – integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previsto dall'art. 25 bis 1 del Decreto;
- divieto di adoperare violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio e compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia, al fine di ostacolare/eliminare la concorrenza;
- divieto di compiere atti di concorrenza sleale, ed in particolare diffondere notizie ed apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o appropriarsi di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; avvalersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda;
- divieto di porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno dolosamente il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
- divieto di introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o mettere comunque in circolazione oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, al fine di trarne profitto.

L.4 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati contro la Personalità individuale, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici:

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che – considerati individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 quinquies del Decreto;
- divieto di occupare presso la Società lavoratori minorenni in violazione alle disposizioni di legge che regolano la materia;

- divieto di sottoporre i lavoratori a condizioni lavorative di particolare sfruttamento quali, a titolo esemplificativo:
 - offrire ai lavoratori una retribuzione palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
 - imporre ai lavoratori condizioni di lavoro in violazione sistematica della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
 - esporre i lavoratori a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale a causa della violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
 - sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti;
 - esporre i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro;
- obbligo, in fase di selezione dei fornitori di servizi di tipo continuativo presso UE (es. pulizie, etc.) di effettuare controlli sulle condizioni di lavoro applicate, informando prontamente l'Organismo di vigilanza di eventuali gestioni anomale del personale in forza presso la Società.

L.5 REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici:

- divieto di porre in essere, collaborare, dare causa o comunque agevolare la realizzazione di comportamenti tali che – considerati individualmente o collettivamente-integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art.25 duodecies del Decreto;
- divieto di assumere presso la Società lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e/o del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o, infine, sia stato revocato o annullato;
- obbligo di verifica della completezza e regolarità amministrativa dei titoli di ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato ai fini dell'assunzione o dell'istruzione del rapporto di collaborazione con la Società; ovvero un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno (scadenze, rinnovi, etc.);
- obbligo, in fase di selezione dei fornitori di servizi di tipo continuativo presso UE (es. pulizie, etc.), di effettuare controlli sulla regolarità dei permessi di soggiorno in possesso dei lavoratori da questi occupati, nonché sulle condizioni di lavoro applicate.

L.6. REATI IN MATERIA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo

esercitati a mezzo di apparecchi vietati, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici:

- divieto di porre in essere, collaborare, dare causa o comunque agevolare la realizzazione di comportamenti tali che – considerati individualmente o collettivamente-integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 quaterdecies del Decreto;
- divieto di offrire direttamente o indirettamente denaro, regali o benefici di qualsiasi natura, anche a titolo personale, allo scopo di trarre indebiti vantaggi;
- obbligo di valutazione, da parte del Comitato Esecutivo, di tutti i progetti di sponsorizzazione o di erogazione liberale;
- obbligo di verifica di compatibilità e coerenza delle iniziative, con il relativo *budget*, al fine di pianificare l'*iter* di approvazione delle singole iniziative da parte del Comitato Esecutivo;
- garanzia della congruità economica della richiesta rispetto alla somma erogata, al livello di visibilità e al ritorno di immagine per la Società;
- valutazione della risonanza e della visibilità (sui media o nel settore di interesse) dell'evento sportivo, nonché sul ritorno dell'iniziativa in termini di promozione dell'immagine del Gruppo UE e delle strutture organizzative /Società richiedenti.